

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

461^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (24 giugno - 4 luglio 1975) . . . Pag. 21909

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 21907

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 21907

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 » (1790):

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21951
OLIVA, *relatore* 21950, 21952

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 » (1808) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21953
OLIVA, *relatore* 21952, 21954

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti » (1237), d'iniziativa del senatore Tambroni Armaroli e di altri senatori:

AZIMONTI, *relatore* Pag. 21939
BASADONNA 21936
DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 21940
DE MARZI 21935
* FERRALASCO 21933
* MANCINI 21934, 21941

« Disciplina del condominio in fase di attuazione » (598), d'iniziativa dei senatori Carraro e Follieri:

* BOLDRINI 21945
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 21947
FILETTI 21941
LICINI, *relatore* 21946

Votazione e approvazione:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481),

461^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 GIUGNO 1975

d'iniziativa del senatore Medici e di altri senatori:	
BALBO	Pag. 21913
COLLESELLI21918
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>21912
PISTOLESE21916
ROSSI DORIA21914
ZANON, <i>relatore</i>21910
* ZAVATTINI21912

INTERROGAZIONI

Annunzio21954
--------------------	--------

PETIZIONI

Annunzio21907
--------------------	--------

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA Pag. 21908**SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO**

Annunzio delle dimissioni21908
-------------------------------------	--------

UFFICIO DI PRESIDENZA

Rinvio della votazione per l'elezione di un senatore segretario:

PRESIDENTE21910
BROSIO21910

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

POERIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

VALITUTTI. — « Esclusione dalla proroga legale di immobili locati alla pubblica amministrazione e ad enti pubblici » (2150).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SANTALCO ed altri. — « Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (2111), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

« Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (2142), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione;

« Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (2143), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

POERIO, Segretario:

Il signor Giovanni Saccomandi, da Ravenna, esprime la comune necessità che, ai fini della lotta contro la criminalità comune e politica, nel rispetto dei fondamentali diritti dei cittadini, siano apportate modificazioni a talune norme del rito penale e sia prevista la possibilità di impiego di unità delle Forze armate in servizi di ordine pubblico. (*Petizione n. 119*).

Il signor Vittorio Bonzio, da Verona, chiede un provvedimento legislativo con decorrenza 1º gennaio 1971, che dia facoltà alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di sistemare nei rispettivi ruoli i dipendenti dichiarati idonei nei concorsi interni già espletati. (*Petizione n. 120*).

Il signor Ubaldo Zito, da Bruxelles, presidente dell'Unione dei pugliesi emigrati, espone la comune necessità della ricezione all'estero e in Belgio, in particolare, delle trasmissioni radiotelevisive italiane. (*Petizione n. 121*).

PRESIDENTE. Queste petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Annuncio delle dimissioni del Segretario generale del Senato

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, come molti di loro sanno, il Segretario generale, dottor Franco Bezzi, ha chiesto, con lettera in data 20 maggio, di essere collocato a riposo per motivi personali e di salute: il Consiglio di Presidenza del Senato, dopo reiterate, premurose insistenze, non ha potuto che prendere atto di questa richiesta.

Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea esprimendo il più profondo rammarico per vederci privati dell'opera di così alto e valoroso funzionario che — per oltre dieci anni — è stato prezioso collaboratore e sicuro consulente della Presidenza.

Le sue doti di carattere e di preparazione giuridica, di saggezza procedurale e di fine intuito politico si sono di volta in volta esplicitate vuoi nel ritmo ordinato dei lavori del Senato, vuoi nei momenti più ardenti della battaglia parlamentare, conquistandogli la fiducia e la stima di tutte le parti politiche per il riconoscimento della sua assoluta indi-

pendenza e quindi della più rigorosa imparzialità.

Nello svolgimento della sua opera infaticabile e assidua — intesa, nel senso più vero, come « servizio » — il dottor Bezzi ha sempre dimostrato un vivissimo attaccamento ai valori dell'istituto parlamentare ed ha saputo infondere negli altri, anche nei momenti più difficili, la sua fede in questi valori.

Desidero quindi esprimere al dottor Bezzi la sincera gratitudine, il fervido augurio e il cordiale saluto di tutti, particolarmente di quanti, nell'arco di sei legislature, hanno avuto modo di stringere con lui rapporti di reciproca stima e di affettuosa amicizia. Per quanto mi riguarda, desidero aggiungere che gli stessi sentimenti di stima e di affetto mi legavano al dottor Bezzi ancor prima di essere chiamato alle mie attuali responsabilità e che, come Presidente del Senato, ho sempre avuto in lui un valido e generoso collaboratore nello svolgimento dell'alto compito affidatomi.

Il Consiglio di Presidenza tornerà a riunirsi nella prossima settimana per procedere alla nomina del nuovo Segretario generale.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 giugno 1975 all'inizio delle ferie estive

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 giugno 1975 all'inizio delle ferie estive:

- Disegno di legge n. 1988. — Norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'amministrazione della pubblica sicurezza.
- Disegno di legge n. 2113. — Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea (*presentato al Senato - scade il 21 luglio 1975*).
- Disegni di legge nn. 855, 596 e 1378. — Prescrizioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.
- Disegni di legge nn. 794, 825, 1701, 1730 e 1960. — Norme per l'educazione demografica.
- Disegni di legge nn. 1275, 11, 320 e 398. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica dalle responsabilità derivanti dagli articoli 528 e 725 del Co-

461ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 GIUGNO 1975

dice penale (*procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

— Disegni di legge nn. 1572, 530, 1609, 1820, 1963, 888, 1571, 52, 854 e 1458. — Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative, del Tribunale supremo militare e della Corte dei conti.

— Disegno di legge n. 114-B. — Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

— *Doc. VIII, n. 7.* — Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1975.

— *Doc. VIII, n. 8.* — Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1974.

— Disegno di legge n. 538-B. — Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato - modificato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*).

— Disegni di legge nn. 498, 632 e 1187. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo.

— Ratifiche di accordi internazionali.

— Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

— Mozioni.

— Interrogazioni e interpellanze.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 giugno al 4 luglio 1975

P R E S I D E N T E . Sulla base del suesposto programma, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori per il periodo dal 24 giugno al 4 luglio 1975:

Martedì 24 giugno (*pomeridiana*)

— Interrogazioni.

Mercoledì 25 » (*pomeridiana*)

— Disegno di legge n. 1988. — Norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'amministrazione della pubblica sicurezza.

Giovedì 26 » (*pomeridiana*)

— Disegno di legge n. 2113. — Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea (*presentato al Senato - scade il 21 luglio 1975*).

Venerdì 27 » (*antimeridiana*)

— Ratifiche di accordi internazionali.

Martedì	1° luglio (<i>pomeridiana</i>)	— Interrogazioni.
Mercoledì	2 » (<i>pomeridiana</i>)	} — Disegni di legge nn. 855, 596 e 1378. — Prescrizioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.
Giovedì	3 » (<i>pomeridiana</i>)	
Venerdì	4 » (<i>antimeridiana</i>)	
		— Disegni di legge nn. 794, 825, 1701, 1730 e 1960. — Norme per l'educazione demografica.
		— Interrogazioni.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Rinvio della votazione per l'elezione di un senatore segretario

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore segretario.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Signor Presidente, credo che sarebbe consigliabile, per ragioni di opportunità, prendere un pochino più di tempo per la elezione di un senatore segretario. Come l'Assemblea certamente sa, si tratta della sostituzione del compianto e carissimo collega Francesco Arena recentemente scomparso.

Se l'Assemblea non ha niente da eccepire, se lei signor Presidente non ha niente in contrario, proporrei che a questa elezione si addivenisse in una delle sedute della prossima settimana. Grazie.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« **Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale** » (1481), **d'iniziativa del senatore Medici e di altri senatori**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », d'iniziativa dei senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga.

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Z A N O N , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1481, relativo all'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, è stato discusso in sede redigente dalla Commissione agricoltura del Senato e la relazione scritta che i colleghi hanno qui presente penso sia sufficientemen-

te dettagliata e chiara per rendere molto bene anche i dettagli che hanno ispirato questo disegno di legge. Quindi, in questo mio intervento mi sforzerò di essere estremamente breve limitandomi ai concetti principali e alle linee direttrici che hanno ispirato il nuovo ordinamento. Uno dei punti principali che ci hanno condotto a dare anche una certa urgenza a questo provvedimento era il fatto che il settore risultava estremamente carente sotto l'aspetto legislativo. La vecchia normativa infatti limitata agli agronomi risaliva all'anno 1929 e quindi era largamente superata sia nella concezione sia essenzialmente anche nella definizione delle competenze, che hanno trovato uno sviluppo enorme in questi decenni attraverso nuovi compiti, nuovi piani di studio, nuove attività che caratterizzano queste categorie.

Mi permetto di accennare brevemente solo ad alcune di esse. Si pensi, per esempio, alla tutela del paesaggio, a tutto l'importante settore dell'assetto territoriale, della programmazione economica ed essenzialmente della difesa del suolo, che ha trovato in questi tecnici la categoria più qualificata e meglio preparata a risolvere quel problema che, come noi tutti sappiamo, da anni assilla il nostro paese.

Vi è di più: l'abbastanza numerosa categoria dei forestali risultava finora totalmente carente di una regolamentazione professionale; e lo stesso vale per tutte le lauree specialistiche che si sono successivamente inserite nel settore attraverso i nuovi e moderni piani di studio attuati dalle università in base alle normative recentemente emanate. E qui posso alludere, a titolo esemplificativo, alla scienza della nutrizione animale, alla ecologia e ad altre specializzazioni che si sono venute ad aggiungere alla tradizionale laurea in scienze agrarie o alla laurea in scienze forestali.

Era strettamente necessario comprendere in una normativa moderna, razionale e completa tutte queste lauree, che oggi troviamo in Italia.

Un secondo punto di notevole importanza è anche la necessità di delimitare e controllare nettamente ed in modo inequivoco l'attività dei pubblici dipendenti, che sinora era-

no esclusi completamente da una vigilanza, da un controllo da parte degli ordini professionali anche quando svolgevano, in base agli ordinamenti loro applicabili, delle attività di libera professione.

Il nuovo disegno di legge definisce prima di tutto una norma di principio, che è quella che il pubblico dipendente normalmente non deve esercitare la professione; se però, in base agli ordinamenti applicabili, alle autorizzazioni rilasciate in base alla legge e ai regolamenti interni, questi dipendenti esercitano attività di libera professione, vengono sottoposti alla vigilanza dell'ordine, in modo uguale e non disparato, come tutti gli altri liberi professionisti. Vi era una necessità assoluta di creare chiarezza e di applicare un trattamento uguale per tutti, senza pericolose e dannose discriminazioni e disparità di trattamento.

Un terzo concetto molto importante, oserei dire addirittura sensazionale, che è stato introdotto dalla nuova normativa è il riconoscimento del lavoro di gruppo. Sappiamo quanto complesso è diventato il lavoro professionale non solo per l'aumentata mole degli incarichi e dei lavori, ma essenzialmente per la complessità degli stessi in quanto assai spesso richiedono una pluralità di interventi da parte di categorie tecniche e scientifiche di più varia estrazione.

Inserendo nell'ordinamento il lavoro di gruppo si è voluto creare uno strumento moderno che tenga conto di queste esigenze, che metta in grado i nostri laureati, i nostri professionisti di competere, sia sul piano nazionale che essenzialmente sul piano internazionale, con i gruppi di lavoro stranieri, rendendo possibile, quindi, l'intervento dei nostri gruppi anche nello sviluppo dei paesi del terzo mondo che ne hanno tanto bisogno e che in più occasioni hanno anche richiesto tale cooperazione.

A questo punto devo dire che la Commissione, anche attraverso la creazione di un apposito sottocomitato *ad hoc*, ha trattato in varie sedute e con estrema serietà questo disegno di legge, arrivando addirittura a revisionare 26 su 63 articoli e quindi procedendo veramente ad un esame approfondito e ad

un razionale rimaneggiamento del testo originario presentato.

È anche di una certa rilevanza il fatto che questo disegno di legge nel testo emendato abbia trovato l'assenso del Ministero di grazia e giustizia, della divisione VII competente, nonché il parere favorevole senza riserve e senza osservazioni della Commissione 1ª affari costituzionali e della Commissione 2ª giustizia. La 9ª Commissione in sede redigente ha approvato il disegno di legge all'unanimità e quindi mi permetto di proporre che anche l'Assemblea dia la stessa adesione a questa iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, vorrei anch'io unirmi alle considerazioni sin qui svolte dall'onorevole relatore, raccomandando l'approvazione del disegno di legge. È fin troppo chiaro che le norme che si richiamano al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, sono ormai nettamente superate ed è necessario un nuovo ordinamento organico dell'intera materia. Poiché questo disegno di legge non solo dà ordine a tutta la materia ma nello stesso tempo, nell'eliminare le norme anteriori, riporta le disposizioni che si sono succedute nel tempo in climi politici diversi, a me pare quanto mai urgente approvarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare il senatore Zavattini. Ne ha facoltà.

* **ZAVATTINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, noi del Gruppo comunista in Commissione abbiamo espresso voto favorevole al progetto di legge riguardante l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, sia pure con qualche riserva e perplessità; ma abbiamo detto sì anche perchè, nel lavoro di sottocomitato prima ed in Commissione poi, di-

verse nostre proposte sono state accolte, rendendo il disegno di legge ora di fronte all'Aula migliore e più consono alle esigenze moderne di quanto appariva nel progetto originario. Abbiamo dato voto favorevole soprattutto perchè era giusto ed era tempo che l'ordine professionale dei dottori agronomi e forestali e discipline equipollenti (e questa è una delle novità introdotte) venisse aggiornato.

Infatti la regolamentazione tuttora in vigore risale al 1929 e risulta superata soprattutto di fronte ai progressi della scienza e della tecnica richiesta ora nel processo produttivo agricolo e forestale, nonché alla ricerca scientifica e applicata che dovrebbe sovrintendere a questo settore fondamentale di sviluppo economico. Il paese ha bisogno infatti di impianti agricoli, zootecnici e forestali di ben altre impronte e dimensioni di quelli esistenti; ha bisogno soprattutto di difendere e ristrutturare il territorio, di difendere le popolazioni, di salvaguardare l'ambiente dagli inquinamenti e quindi le falde idriche, i corsi d'acqua nonché il suolo e la atmosfera. C'è bisogno quindi di tecnici, di operatori, e soprattutto che questi siano giustamente utilizzati, specie al livello degli enti pubblici e in primo luogo dalle regioni, avvalendosi del loro apporto per ciò che riguarda i piani aziendali, quelli zonali e, speriamo presto, gli enti di sviluppo regionali.

Ciò nonostante, abbiamo criticato l'impianto generale del progetto di legge qui alla nostra approvazione, che malgrado i correttivi apportati ricalca ancora marcatamente l'impronta corporativa e se si vuole di mestiere, quando l'oggettività dello sviluppo produttivo e sociale richiede sempre più una azione, un coordinamento interprofessionale, proprio per le implicazioni che specie il comparto agricolo-forestale manifesta nel campo civile, urbanistico, di salvaguardia territoriale, nonché del necessario, urgente incremento della produzione sfruttando giustamente la vocazione dei terreni senza provocare alterazioni di sorta all'ambiente e ai prodotti.

Per queste ragioni crediamo che sia sempre più necessario operare a livello di *équipe* interprofessionale. Quindi gli ordini devono

essere, a parer nostro, aperti a questo concetto (mi riferisco all'ufficio studi, alle squadre di assistenze e di professionisti e a diverse e affini discipline dove l'obiettivo primario sia il territorio, la produzione, l'alimentazione e i servizi della comunità), anziché operare in una visione di categoria professionale a difesa esclusiva dei propri interessi, sia pure legittimi, i quali peraltro non sono in contraddizione con l'organizzazione professionale ipotizzata. Anzi noi pensiamo che sia la sola strada che, oltre a rispondere alle reali e complesse esigenze di un lavoro moderno, tende a superare le inevitabili rivalità esistenti tra i diversi ordini professionali i cui membri, tra l'altro, sono tenuti per ragioni di logica a collaborare e a lavorare in sintonia con professionisti di altre specializzazioni.

Ecco che questo poteva e doveva, a parer nostro, in questa occasione, essere proprio il momento per dare un impulso maggiore al concetto di una nuova regolamentazione per i diversi ordini professionali, e non solo per quello che abbiamo in discussione, e per superare la concezione corporativa e quasi di casta ancora persistente.

Un altro rilievo critico che abbiamo avanzato e che tuttora ci lascia perplessi è la non chiara definizione per ciò che riguarda il laureato dipendente da enti pubblici che eserciti la libera professione. A noi sembrava più corretta ai fini dell'albo l'iscrizione di questi primi in un elenco a parte o al limite che il timbro personale del dipendente pubblico fosse tenuto in custodia dalla stessa pubblica amministrazione anziché dal consiglio dell'ordine professionale.

Altra osservazione che riteniamo non secondaria riguarda la struttura piramidale dell'ordine stesso e il metodo previsto per le elezioni degli organi provinciali e nazionali, che non facilita il ricambio, esclude per un lungo periodo i giovani laureati dalla possibilità di accedere alla direzione dell'ordine e accentra sul presidente enorme potere.

Ci auguriamo che da parte del Parlamento venga quanto prima rivista tutta la materia che riguarda i vari ordini professionali e che quindi sulla base di uno schema diverso, efficiente e moderno siano regolamentate le pro-

fessionalità, siano esse nuove o tradizionali, secondo la traccia succintamente indicata.

Ci preme anche in questa sede sollevare una questione che va ben oltre il problema che abbiamo di fronte, anche se lo interessa direttamente. Mi riferisco alla questione degli esami abilitativi e al tirocinio al quale i neo-laureati delle diverse discipline devono sottoporsi, spesso in studi privati, prima di poter accedere in piena responsabilità alla legittima professione.

Sollecitiamo pertanto una nuova normativa sul problema e sulla laurea abilitativa, senza dover ricorrere ad ulteriori e selettivi esami abilitativi. A tale scopo bisogna ovviamente strutturare e attrezzare le scuole di tutte le componenti tecniche e scientifiche che permettano al neolaureato l'immediata abilitazione.

Malgrado le osservazioni critiche suesposte, noi attribuiamo comunque a questa legge, frutto di un lavoro collegiale, notevoli segni di innovazione e, con la fiducia che quanto primo il Parlamento affronterà, per risolverli con una nuova visione, i diversi problemi ancora insoluti, abbiamo dato voto favorevole in Commissione e riconfermiamo il voto favorevole del Partito comunista anche in Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il disegno di legge portato oggi alla nostra approvazione viene a modificare la regolamentazione della professione del dottore agronomo stabilita con decreto 25 novembre 1929, n. 2248, integrato dalle disposizioni della legge 25 aprile 1938, n. 897, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali. Altre disposizioni successive, applicabili alla categoria, si sono susseguite ma esse concernono solo aspetti procedurali in materia di ricorsi.

Per meglio rendersi conto della portata del provvedimento in approvazione occorre considerare che i piani di studio per conseguire

la laurea in agraria sono oggi molto più completi di quelli precedenti, come molto più ampie sono le attività professionali che i dottori in agronomia sono chiamati ad esercitare in base alla loro nuova e più completa preparazione scientifica.

Per la categoria dei dottori forestali, invece, e sono oggi circa 1.500, la regolamentazione fino ad oggi non era prevista. Con questo provvedimento si viene a riformare l'ordinamento professionale di queste categorie di professionisti che vedono così realizzata una sentita, importante aspirazione,

Approveremo, pertanto, questo disegno di legge perchè viene a risolvere, anche se non in modo perfetto, il problema e le aspirazio-

ni delle due categorie dei dottori agronomi e dei dottori forestali che sono assurte oggi, data la necessità della migliore agricoltura nella nuova situazione nazionale, a livello di primaria importanza.

Per questi motivi, oltre a quello dell'urgenza di varare un provvedimento che venisse ad inquadrare queste due professioni e a determinare la loro competenza, come già detto, voteremo a favore di questa legge. Durante la discussione in Commissione e in Sottocommissione alcune nostre proposte sono state accettate. Ciò conforta questo nostro voto che viene a trovarsi sulla linea già decisa in Commissione. (*Applausi dal centro-destra*).

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Rossi Doria. Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A . Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dopo l'esposizione del relatore, senatore Zanon, e l'unanimità con la quale la Commissione in sede redigente ha rielaborato attentamente e profondamente il testo di legge, ho poco da dire se non esprimere il pieno consenso e il voto favorevole del mio Gruppo.

Tuttavia penso che l'occasione possa essere opportuna per alcune considerazioni, in parte di carattere generale e in parte attinenti al testo che stiamo per approvare e che ci auguriamo venga approvato dall'altro ramo del Parlamento senza mutamenti e, quindi, senza ulteriori ritardi.

Sul piano generale vorrei osservare che la legge riguarda una categoria professionale alla quale — e non certo perchè, per accidente, ad essa anch'io appartengo — occorre prestare maggiore attenzione e conferire maggiore prestigio di quanto essa oggi non abbia. In questi anni la nostra crescente dipendenza dalle importazioni alimentari ha

riportato in primo piano, finalmente, nella opinione pubblica e a livello politico l'importanza dell'agricoltura e ha dimostrato come si richieda uno sforzo straordinario per ottenerne uno sviluppo attraverso sia un ulteriore, generalizzato, progresso tecnologico, sia un non facile processo di ristrutturazione, di associazione e di ammodernamento delle unità produttive, sia una organizzazione dei mercati alla produzione e dei rapporti tra produttori agricoli, industrie trasformatrici e catene di distribuzione al consumo, capaci di difendere il potere contrattuale degli agricoltori.

Tutto questo si può fare solo — come l'esperienza di tutto il mondo dimostra — con l'impegno di tecnici agricoli di ogni livello, ma particolarmente di quelli con formazione universitaria approfondita e augurabilmente più specializzata di quella oggi impartita, ossia dei dottori agronomi e con essi dei dottori in scienze forestali e di tutti quegli specialisti la cui formazione oggi, ogni giorno di più si va definendo.

La situazione al riguardo — bisogna essere molto franchi — non è, tuttavia, allegra. Sono stati, infatti, gli ultimi, anni durante i quali il collocamento dei laureati in agraria

e la loro stessa attività professionale sono stati scarsi. Essi si sono venuti a trovare spesso in posizioni precarie e molti giovani di valore sono stati, così, anzichè incoraggiati, dissuasi dal seguire questo ordine di studi, che, viceversa, è del massimo interesse per l'economia della nazione. Si è avuto, di conseguenza, che lo stesso reclutamento degli studenti (che giustamente è stato reso possibile a tutti i provenienti dalle diverse scuole secondarie) ha sovraccaricato, in un certo senso, le facoltà di agraria, insieme a coloro che sono poi rimasti attivi al servizio dell'agricoltura, anche di molti studenti indotti a seguire la facoltà di agraria perchè dura quattro anni soltanto, perchè può apparire più semplice, perchè può apparire forse meno costosa e così via, e non con l'intenzione di ritornare all'agricoltura. Succede così che molti dei nostri laureati si rivolgono oggi all'insegnamento medio o professionale e restano spesso totalmente distaccati dall'agricoltura.

In questo senso vorrei dire che la stessa moltiplicazione delle facoltà d'agraria è stata, a mio avviso, un errore. Infatti il personale scientifico di alto livello, a contatto con il quale gli studenti debbono formarsi, si è diluito in un numero eccessivo di facoltà, che, in molti casi, hanno un numero troppo limitato di professori di ruolo e troppo elevato di incaricati, che vanno e vengono, anche se alcuni sono altamente dotati. È questa la ragione per la quale, almeno allo stato attuale, la moltiplicazione delle facoltà di agraria ha, forse, portato ad un peggioramento, anzichè ad un miglioramento, della situazione.

La considerazione generale, per esprimere la quale ho colto quest'occasione, è che occorre fare in questo campo uno sforzo straordinario, del quale non è certo il caso di parlare qui oggi. Vorrei, tuttavia, cogliere l'occasione per invitare congiuntamente il Ministro dell'agricoltura e il Ministro della pubblica istruzione, da una parte, e le assemblee e le giunte regionali, dall'altra, a fare questo sforzo, magari con borse di studio ed altre diverse forme di incoraggiamento. Specialmente le regioni hanno, infatti, bisogno di buoni agronomi e forestali,

perchè ad esse, in base al nuovo ordinamento istituzionale sono oggi affidati i maggiori, se non esclusivi, compiti in campo agricolo. Si tratta di una professione che deve, quindi, essere incoraggiata in modo da favorire sempre più l'afflusso di elementi altamente qualificati.

Fatte queste brevi osservazioni, passo a delle brevi considerazioni specifiche sul disegno di legge. Non ho bisogno di dilungarmi al riguardo dopo la relazione Zanon e dopo la lunga discussione in Commissione. Appunto per questi motivi vorrei, anzitutto, rivolgere una raccomandazione ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Data l'estrema cura con la quale la Commissione ha esaminato e rielaborato il disegno di legge, in stretto contatto ed accordo con gli organi di controllo ed in base ad una larga consultazione delle categorie, bisognerebbe evitare che accadesse in questo caso quello che accade spesso in Parlamento: ossia che si giochi a palla con un provvedimento per piccoli emendamenti, per piccole cose, anche quando sostanzialmente un buon lavoro è stato fatto. Il mio è, quindi, un invito all'altro ramo del Parlamento ad approvare prontamente, così com'è, il disegno di legge.

Vorrei dire poi che il suo merito grande è di avere incluso in un unico regolamento tutte le categorie professionali affini a quella degli agronomi, dai forestali, anzitutto, agli altri specialisti che oggi si vanno formando. Naturalmente, poi, all'interno dell'ordine bisognerà definire le varie competenze, cosicchè non si affidi, ad esempio, ad un alimentarista la costruzione di una piccola diga e viceversa.

Un altro merito del disegno di legge è, poi, quello dell'esatta definizione delle competenze, sulle quali abbiamo molto a lungo discusso proprio perchè esse si sono venute complicando sempre di più con lo sviluppo della moderna società e tecnologia. L'aver allargato la competenza dei dottori in agraria ai problemi della difesa del suolo e a quelli di una visione organica del generale riordinamento dell'ambiente agricolo, mi pare particolarmente opportuno.

D'altra parte osservo che attraverso la definizione delle competenze, si è venuta trac-

ciando una chiara delimitazione dei confini delle competenze di questa rispetto a quelle di altre categorie professionali e in particolare degli ingegneri.

A questo riguardo debbo ricordare che non sono ancora definitivamente risolte due questioni sorte con motivazioni assurde. Mi riferisco alla questione dell'uso del cemento armato nelle costruzioni rurali e a quella delle costruzioni rurali in zone sismiche.

Come è noto il Ministero dei lavori pubblici, disponendo al riguardo di leggi vecchie di molti anni, ha voluto riordinare sia la complessa materia dei lavori in cemento armato sia quella dei lavori edili nelle zone sismiche elaborando ed approvando una legislazione moderna nei loro riguardi. Per una disavventura i dottori in agraria non sono stati autorizzati ad operare in questi settori, creando una inammissibile esclusione nei loro riguardi. Nell'ambito delle loro competenze (non gli faremo certo fare i grattacieli o i ponti sui fiumi o i ponti ferroviari) essi debbono, come in passato, usare il cemento armato e costruire in zone sismiche. È un assurdo, infatti, che competenze oggi riconosciute persino ai geometri, non lo debbano essere ai dottori in agraria i quali, oltre ad essere spesso geometri essi stessi, hanno fatto un corso universitario nel quale ci sono corsi specifici di costruzioni, di idraulica, oltre che di ingegneria agraria.

Attraverso la definizione delle competenze la legge apre la possibilità di collaborazione con le altre categorie professionali. Condivido, quindi, in pieno la preoccupazione espressa dal senatore Zavattini, quando diceva che nei rapporti professionali dobbiamo sempre più considerare il problema della collaborazione di gruppo.

L'altro merito del disegno di legge mi sembra quello di avere definito chiaramente il problema dell'attività professionale degli impiegati dello Stato o di altri enti. Dissento dalle osservazioni che hanno reso perplessi i nostri colleghi comunisti. Tra la iniziale proposta dell'elenco speciale e la soluzione adottata, ritengo che quest'ultima sia, da una parte, più rigorosa, e, dall'altra, tale da mantenere i tecnici agricoli che lavorano negli uffici e quelli nella libera professione

uniti tra loro più di quanto lo sarebbero se nell'albo non fossero iscritti anche i primi. La soluzione trovata — secondo la quale possono, a loro richiesta, essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico professionale e il divieto di esercitare la libera professione salvo i casi previsti dagli ordinamenti degli enti da cui dipendono, soggetti, tuttavia, al controllo dell'ordine, con la disposizione che il timbro professionale verrà consegnato loro di volta in volta — rende più rigorosa la disciplina anche di questi professionisti marginali (rispetto alla loro principale attività) e nello stesso tempo li tiene uniti in un unico albo, consentendo tra loro una preziosa collaborazione. Sia l'ordine, infatti, sia l'Associazione dei dottori in scienze agrarie sono promotori di una serie di iniziative, di studi collettivi e di convegni che hanno dato preziosi contributi alla conoscenza dei problemi agricoli del paese.

Queste sono le ragioni per le quali ritengo che dobbiamo approvare il disegno di legge in esame e salutarlo come un primo passo verso un nuovo incoraggiamento della formazione dei tecnici agricoli, senza dei quali — non ci facciamo nessuna illusione — non è possibile pensare che si possano affrontare gli enormi problemi che la conversione e l'ammodernamento della nostra agricoltura comportano. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pi stolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, poche osservazioni sul disegno di legge concernente la professione di dottore agronomo e di dottore forestale, sia perchè ho avuto il privilegio di far parte della Sottocommissione sia perchè molte richieste e molti emendamenti sono stati recepiti in sede di discussione nella Commissione di merito.

Vorrei ringraziare innanzitutto il senatore Zanon per l'impegno che egli ha dimostrato nel formulare le varie proposte e i vari testi

elaborati più volte fino a giungere a quello definitivo, anche se una eccessiva precisione molte volte può costituire — come io ritengo nel caso in specie — un motivo di preoccupazione per aver invaso un campo di azione di altre categorie professionali.

Tutti sentivamo l'esigenza di pervenire ad un aggiornamento della legge professionale dei dottori agronomi, ma tale esigenza si sente per tutte le categorie per il fatto che tutte le leggi professionali sono della stessa epoca (dal 1929 al 1933) e nessuna altra categoria è riuscita, fino ad oggi, a varare la nuova legge professionale. Nell'esame di questo disegno di legge abbiamo avuto di fronte tutti quei problemi che per le altre categorie non si è riusciti ancora a superare e abbiamo dovuto affrontarli coraggiosamente, creando qualche precedente forse pericoloso per gli altri settori. Le difficoltà che si sono affrontate per le altre categorie sono affiorate qui e siamo stati costretti a trovare soluzioni non tutte perfettamente rispondenti al progresso e allo sviluppo della nostra società e all'ampiezza dei problemi da essa derivanti.

La prima discussione si è avuta sull'articolo uno per quanto riguarda l'individuazione delle persone cui compete il titolo di dottore agronomo. È inutile dire che è dottore agronomo chi è abilitato ad una certa professione: il titolo viene dalla legge che dà l'abilitazione e non da una legge successiva che nomina dottore agronomo; il solo fatto di essere abilitato dà diritto ad avere il titolo di dottore agronomo o forestale. Quindi, aver indicato in una legge chi è il dottore agronomo è un fatto ultroneo perchè è implicito nell'abilitazione il diritto a godere del titolo conseguito al termine degli studi e degli esami.

Maggiore importanza ha l'articolo 2. Abbiamo incontrato delle difficoltà per non interferire tra i poteri e i compiti del dottore agronomo e i poteri e i compiti di altre categorie similari o molto vicine, quali gli ingegneri e i geometri, che in genere hanno sfere di lavoro e compiti vicini a quelli della categoria di cui ci interessiamo. Il senatore Zanon ha voluto dettagliare quali sono i compiti precisi del dottore agronomo e ciò

ha sollevato perplessità, dubbi, incertezze, proteste da parte degli ingegneri, che credo non accetteranno questa elencazione anche se l'abbiamo sufficientemente ridotta e contenuta; ma le interferenze rimangono, sono pericolose e solleveranno le proteste degli altri professionisti. Si è detto che il vecchio testo era eccessivamente corporativo. Io direi che lo è quello odierno, perchè noi, preoccupandoci solo dei dottori agronomi e dimenticando le altre categorie, facciamo un ragionamento settoriale e corporativo nel senso deteriore perchè nel coordinamento degli interessi e dell'autonomia di una singola categoria e degli interessi concomitanti delle altre categorie, del cittadino e della nazione si ha un concetto moderno del corporativismo, come è visto dalla nostra parte politica.

L'articolo 3 ha creato maggiori problemi. Ho votato contro l'articolo così come era stato formulato in Commissione perchè lo giudico pericoloso per tutte le altre categorie, in quanto esso affronta il problema dei professionisti dipendenti da enti pubblici. Ne abbiamo parlato anche ieri allorché si è trattato di discutere dell'avvocatura dello Stato, dell'autonomia della categoria e dei problemi connessi con la libera professione. Quando diciamo nell'articolo 3 che i professionisti dipendenti da enti pubblici possono esercitare la libera professione o non esercitarla in relazione al fatto che l'ente pubblico da cui dipendono o lo Stato autorizzino o no l'esercizio della professione, si è trovata una soluzione veramente anomala, la più strana e la più pericolosa. Infatti noi non ci siamo preoccupati di difendere la categoria dei liberi professionisti dottori agronomi, ma abbiamo detto, pur di ingrossare le file degli iscritti agli ordini, che i dipendenti da enti pubblici, possono essere iscritti nell'albo dei dottori agronomi, ma non debbono esercitare la professione se l'ente lo vieta; se eventualmente l'ente autorizza ad effettuare la libera professione o a conseguire incarichi speciali, ben vengano a fare la libera professione; cioè abbiamo consentito i famosi due pesi e due misure. Vi sarà il professionista dipendente dall'ente di sviluppo che percepisce il suo lauto stipendio

per fare il professionista dell'ente e che al tempo stesso verrà ad invadere il settore di lavoro della libera professione dei dottori agronomi. Non abbiamo tutelato i dottori agronomi, senatore Zanon. Su questo punto io mi sono battuto in Commissione; ho il dovere di ripeterlo perchè rimanga agli atti e penso che all'altro ramo del Parlamento la norma potrà avere una diversa elaborazione. È un precedente pericolosissimo per gli avvocati, per gli ingegneri, per tutte le categorie professionali, pensare che il professionista dipendente da enti possa fare la professione o non farla secondo che l'ente da cui dipende l'autorizzi o meno.

Abbiamo risolto un problema che da ben venticinque anni gli avvocati non sono riusciti a risolvere, nonostante i 12 congressi giuridico-forensi nei quali sono stati dibattuti questi problemi. Certo siamo stati i primi a volerli risolvere, ma a mio giudizio non l'abbiamo risolti bene; per lo meno non abbiamo tutelato gli interessi dei dottori agronomi, di quelli che veramente faranno la libera professione. Abbiamo invece risolto questo problema a vantaggio di quei professionisti che potranno fare le due cose: essere dipendenti di un ente di sviluppo e al tempo stesso fare la libera professione, togliendo del lavoro, dell'attività e quindi del pane al professionista che svolge la sua attività soltanto nel campo della libera professione.

Ho voluto fare questa critica che mi sembra veramente importante per il precedente che crea ed anche per il modo anomalo col quale abbiamo risolto il problema stesso.

Queste erano le poche osservazioni che io volevo fare su questo disegno di legge. Tutte le altre norme evidentemente sono inquadrate nello schema generale di tutte le altre leggi professionali. Siamo riusciti comunque ad ottenere qualche modifica in Commissione, una per esempio la voglio sottolineare perchè abbiamo fatto una battaglia, alcuni colleghi ed io forse, contro un certo orientamento della maggioranza: cioè si stabiliva nel vecchio testo che le tariffe professionali dovessero contenere soltanto l'indicazione del minimo di tariffa e non del massimo e noi ci siamo battuti per fare inserire, come in tutte le altre tariffe pro-

fessionali, i minimi ed i massimi. E se è vero che i limiti di tariffa sono a vantaggio e nell'interesse della dignità e del decoro del professionista, i massimi sono a tutela dell'interesse della collettività che deve anche sapere che il professionista non va al di là dei limiti consentiti dalla legge. Quindi era necessario stabilirlo e così con un voto di maggioranza siamo riusciti ad inserire questo secondo punto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante queste perplessità che ho voluto manifestare e nonostante le preoccupazioni cui ho accennato per i problemi che abbiamo coraggiosamente avviato a soluzione, ma che costituiscono un pericoloso precedente, debbo dire che nel suo complesso il nostro giudizio sul disegno di legge è senza altro positivo. La categoria dei dottori agronomi si va sempre più qualificando per capacità, per preparazione, per approfondimento di studi, di specializzazione e rende quindi sempre più pregevoli servizi allo sviluppo della nostra società civile e produttiva. È giusto quindi che a questi professionisti siano dati dignità e decoro e che un ordinamento professionale moderno tuteli e disciplini la loro libera attività.

Noi ci auguriamo soltanto che questa normativa, che pure ha le sue manchevolezze e deficienze, raggiunga lo scopo voluto. Per queste ragioni il Gruppo del MSI-destra nazionale manifesta il proprio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Colleselli. Ne ha facoltà.

C O L L E S E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi: dichiaro il voto pienamente favorevole e consapevole del mio Gruppo al provvedimento legislativo in esame, il quale ha ottenuto d'altra parte, come da dichiarazioni che sono state fatte in precedenza dai rappresentanti dei vari Gruppi, un significativo, unanime consenso già in sede redigente da parte della Commissione agricoltura che ho l'onore di presiedere.

Mi limito a due considerazioni: il provvedimento in esame dà una nuova regolamentazione, aggiornata e razionale, a due categorie professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Al senatore Zanon, relatore del provvedimento, va il nostro ringraziamento per il lavoro approfondito e pertinente compiuto unitamente all'apposito sottocomitato.

Con questo provvedimento abbiamo inteso dare un atto di giustizia riparatrice a due categorie professionali, cui possono aderire anche i titolari di lauree equipollenti, che mancano di un ordinamento proprio. È un atto che colloca predette professioni alla pari con altri ordini professionali in un momento in cui, nel quadro di problemi di grande attualità nazionale ed internazionale (agricoltura, ricerca, difesa del suolo, problemi ecologici e di protezione della natura), il loro apporto tecnico e professionale in una nuova realtà diviene un atto di fondamentale rilevanza.

Va sottolineata inoltre la previsione, un dato veramente innovativo, che codifica il « lavoro di gruppo professionale » e che valorizza il ruolo e la funzione di tali professioni nel quadro di vasti e complessi problemi egregiamente richiamati e sottolineati dal relatore.

Qualcuno ha voluto osservare che per quanto riguarda le materie di propria competenza — mi riferisco agli articoli 2 e 3 — queste sarebbero sproporzionate. Certo alcuni compiti e competenze di carattere tecnico, sinora svolte quasi a titolo di monopolio di altre categorie professionali, pur meritevoli, ottengono per agronomi e forestali un nuovo riconoscimento.

La legge è un atto sì di giustizia, ma anche un atto di valorizzazione e di responsabilizzazione di queste professioni soprattutto nei confronti dei dottori forestali sinora mancanti in assoluto di un ordinamento professionale e disponibili soltanto per il servizio di Stato.

Sono oltre 1.500 i laureati in scienze forestali a quanto ci risulta. Sono giovani che non ottengono, anche per carenza e aggiornamento di concorso, la possibilità di inse-

rirsi professionalmente e con dignità nella vita e nel loro specifico lavoro.

Ritengo che il provvedimento possa risultare in prospettiva un incentivo ai programmi di studio delle tre università delle scienze forestali (a quella unica di Firenze si sono aggiunte di recente le facoltà delle università di Padova e di Bari).

Nel dare atto, anche da parte del mio Gruppo, a tutti gli altri Gruppi dell'obiettivo e responsabile collaborazione offerta, siamo consapevoli che forse alcune norme meritino e meriteranno, al vaglio dell'esperienza pratica, nuovi aggiornamenti. Nessuna legge è perfetta; diviene perfettibile attraverso una sua realistica ed obiettiva applicazione.

Riteniamo quindi di aver offerto a queste categorie professionali, nel quadro di problemi di viva attualità, la concreta prospettiva di inserirsi a pieno titolo nel riconoscimento della loro qualifica tecnica, giuridica, aggiungo anche morale ed economica, in un ruolo ed in una funzione nuova e responsabile. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 9ª Commissione.

P O E R I O , Segretario:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Titolo di dottore agronomo
e di dottore forestale)*

Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale o altro equipollente, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.

(Attività professionale)

Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del dottore forestale:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche, forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per la loro particolare complessità, non richiedano la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, ai parchi, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, ovvero attinenti a industrie agrarie e forestali nonché ad opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale e dell'ambiente rurale ivi compresi i laghetti stagionali che non ricadono nelle competenze dell'Ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù

nelle imprese agrarie, zootecniche, forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, nonché tutte le operazioni dell'estimo in generale;

f) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari di beni rustici, i capitali agrari e quanto altro attiene alle imprese agrarie, zootecniche, forestali ed alle industrie per la utilizzazione, la trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

h) la meccanica agrario-forestale e le sue applicazioni;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

l) la prevenzione e la difesa del suolo, delle piante e dei loro prodotti dai danni causati dai parassiti, da fattori naturali e dall'attività dell'uomo, nonché la scelta delle misure occorrenti;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore rustico che con quello urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) la tipologia forestale, le analisi del suolo, le analisi dei prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e per la selvicoltura, nonché le analisi delle relative produzioni;

p) le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alla materia indicata nelle lettere precedenti;

q) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale;

s) lo studio di assetto territoriale ed i piani zonali ed urbanistici, nonché la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna;

t) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;

u) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento delle popolazioni rurali;

v) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 229, ed all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le suddette attività anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3.

(Esercizio della libera professione)

Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e delle professioni equipollenti è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I dottori agronomi e i dottori forestali o i possessori di titoli equipollenti, impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi ordini sarà conservato il timbro professionale che verrà consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati.

Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine.

Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4.

(Obbligo del segreto professionale)

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione della propria attività.

Art. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e

regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6.

(Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche)

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7.

(Riscossione dei contributi)

Ogni Ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'Ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8.

(Personale del Consiglio nazionale e degli Ordini)

Il Consiglio nazionale ed i Consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.

TITOLO II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 9.

(Circoscrizioni territoriali)

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro Ordine viciniore fissato dal Consiglio nazionale.

Art. 10.

(Composizione del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 11.

(Cariche del Consiglio - Validità delle sedute)

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la Commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa

per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del Consiglio - Sostituzione)

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del Consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni la assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 15.

(Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio, previa revisione dell'albo.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e — se del caso — un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16.

(Assemblea ordinaria degli iscritti)

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18.

(Assemblea straordinaria)

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il Consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

Nei casi suddetti il presidente convoca la assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 19.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio)

La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

Ove si riveli opportuno, potrà disporsi la apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della

maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 20.

(Costituzione di nuovi Ordini)

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo Ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Art. 21.

(Fusioni di Ordini)

Quando in un Ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro Ordine, sentito il parere del Consiglio nazionale.

TITOLO III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22.

(Ordine nazionale)

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico Ordine nazionale.

Art. 23.

(Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai Consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 24.

(Cariche del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del Consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26.

(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle mandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere

sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi Ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli Ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei Consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.

Art. 27.

(Elezione del Consiglio dell'ordine nazionale)

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il Consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio in carica.

Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

Ogni Ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

Art. 28.

(Incompatibilità)

La carica di membro del Consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un ordine.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine.

In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i Consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

Art. 29.

(Comunicazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30.

(Contenuto dell'albo e suoi effetti)

L'albo, distinto in più sezioni, riguardanti, rispettivamente i dottori agronomi, i dottori

forestali e i possessori di titoli equipollenti, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianità e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo)

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o di titolo equipollente;
- e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32.

(Iscrizione - Rigetto della domanda)

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'ordine, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Art. 33.

*(Divieto di iscrizione in più albi
Variazioni dello stato giuridico-professionale
Trasferimenti)*

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

Gi iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 34.

(Cancellazione - Sospensione per morosità)

Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35.
(Reiscrizione)

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36.
(Comunicazioni delle deliberazioni del Consiglio)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ordine, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI.
PROCEDIMENTO

Art. 37.
(Responsabilità disciplinare)

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38.
(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio profes-

sionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.

Art. 39.
(Avvertimento)

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40.
(Censura)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

Art. 41.
(Sospensione dall'esercizio professionale)

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del Consiglio, sentito il professionista interessato.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicu-

rezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3, del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42.

(Radiazione)

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale)

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto,

sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44.

(Fatti costituenti reato)

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45.

(Prescrizione)

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46.

(Competenza)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 47.

(Apertura del procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio.

Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48.

(Svolgimento del procedimento disciplinare)

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Art. 49.

(Notificazione delle decisioni)

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale, che designa altro Ordine al cui Consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

(Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale)

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione)

Il Consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53.

(Reiscrizione dei radiati)

Gli iscritti radiati dall'albo possono esservi reinscritti purchè siano trascorsi almeno

tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell'albo acquista la anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI IMPUGNAZIONI

Art. 54.

(Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55.

(Poteri del Consiglio dell'ordine nazionale)

Il Consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento

impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56.

(Irricevibilità del ricorso)

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57.

(Decisione del ricorso)

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale del circondario ove ha sede l'Ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58.

*(Ricorso contro le decisioni
del Consiglio dell'ordine nazionale)*

Le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Ordine, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'Ordine aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte

di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 59.

*(Determinazione delle tariffe e dei criteri
per il rimborso delle spese)*

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 60.

(Restituzione di atti e documenti)

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente il presidente del Consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

(Già abilitati all'esercizio professionale)

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma

di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogamente hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62.

(Abrogazione di norme anteriori in contrasto)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63.

(Regolamento di esecuzione)

Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti » (1237), d'iniziativa del senatore Tambroni Armaroli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi do-

vuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti », d'iniziativa dei senatori Tambroni Armaroli, Russo Arcangelo, De Marzi, Sammartino e Farabegoli. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ferralasco. Ne ha facoltà.

* **FERRALASCO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame sia talmente chiaro e conciso da non aver certo bisogno di una lunga discussione generale. Se questo provvedimento è nato nel 1968 in seguito ad una crisi, tenendo conto del fatto che la crisi attuale non è certo inferiore a quella del 1968, le condizioni dell'artigianato in questo momento sono più floride, appare opportuna l'approvazione del disegno di legge così come è. Le stesse osservazioni del relatore ci inducono ad approvare questo articolo unico così come è stato concepito, senza apportare alcun emendamento.

Se qualche osservazione c'è da fare, c'è da dire che un disegno di legge presentato nell'agosto del 1973 e che avrebbe potuto essere varato in tempo per coprire l'arco di tempo che era scoperto, cioè l'anno 1974, avrebbe avuto un iter più celere se non vi fosse stata una visione un po' troppo ristretta delle possibilità di spesa in quel momento. Naturalmente questa valutazione andava fatta tenendo conto delle difficoltà in cui si trovano gli istituti di previdenza, ma in quel caso specifico non aveva ragion d'essere. Comunque il fatto è superato e l'approvazione del disegno di legge nel testo che ci viene proposto non può non essere pacifica.

Un'altra osservazione da fare riguarda un invito al Governo nel senso che un provvedimento che dal 1968 viene rinnovato per la terza volta, cioè praticamente copre tre trienni in nove anni, si dimostra di per sé un provvedimento talmente valido che sarebbe opportuno venisse inserito da parte del Governo nella legislazione con un atto definitivo in modo da evitare di doverlo rinnovare ogni triennio, dal momento che non credo che la situazione del 1968 potrà migliorare da questo punto di vista.

Vorrei quindi invitare il Governo a predisporre, quando lo riterrà opportuno o quando potrà, un provvedimento di legge in questo senso o ad inserire questa norma in un provvedimento di più vasta portata in modo da portare a definitiva soluzione il problema.

Il mio breve intervento, onorevoli colleghi, ha anche lo scopo di annunciare il voto favorevole del Partito socialista italiano.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mancini, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

R I C C I , Segretario:

Il Senato,

tenuto conto della pesante ed iniqua situazione che si è venuta da tempo a determinare ai danni della minore impresa in riferimento al carico dei contributi sociali;

considerato, altresì, il ruolo preminente che l'artigianato e la piccola industria assolvono nella formazione e nell'occupazione della manodopera, soprattutto in concomitanza con la grave e persistente crisi economica che il paese attraversa,

impegna il Governo:

1) ad emanare tempestive istruzioni all'INAIL affinché l'agevolazione dello sconto del 30 per cento a favore delle imprese artigiane senza dipendenti prevista dal disegno di legge n. 1237 venga ripristinata senza lungaggini burocratiche e con un'adeguata informazione verso le imprese interessate;

2) a presentare entro il 1975 un disegno di legge organico di revisione dei parametri attualmente in vigore per i contributi sociali, nel senso di rettificare a favore della piccola industria e dell'artigianato i carichi contributivi i quali attualmente penalizzano le imprese che maggiormente contribuiscono all'impiego della manodopera rispetto al capitale investito.

1. **MANCINI, GIOVANNETTI, DEL PACE**

P R E S I D E N T E . Il senatore Mancini ha facoltà di parlare.

* **M A N C I N I .** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sarò breve anche io perchè condivido molte delle considerazioni già fatte. Dico solamente che il disegno di legge in esame è, a nostro avviso, un provvedimento opportuno e che si giustifica, anche se purtroppo, come già è stato rilevato, è tardivo. Sarebbe stato logico e doveroso, credo, che il Governo non avesse lasciato scadere i termini di questa agevolazione: è tuttavia necessario che essa venga ripristinata in considerazione della grave e pesante situazione che le aziende artigiane stanno attraversando; situazione divenuta, come sappiamo, insostenibile proprio per le imprese economicamente più deboli e più esposte ai traumi violenti della persistente crisi economica che il paese attraversa.

La tensione insostenibile tra costi e ricavi sollecita necessariamente una revisione e un alleggerimento del carico contributivo che grava sull'impresa familiare e che purtroppo contribuisce ad annullare ogni margine anche minimo per gli investimenti, per promuovere un ciclo produttivo sia pure parzialmente più allargato.

Abbiamo avuto solo nella provincia di Roma, nel 1974, ben 4.052 imprese artigiane che, appunto per le difficoltà economiche, hanno cessato la loro attività. I meccanismi parafiscali che gravano sull'impresa artigiana sono, a nostro avviso, ingiusti perchè non si differenziano da quelli della grande impresa e penalizzano appunto le attività che si imperniano più sull'impiego della mano d'opera che non su investimenti di capitale.

Non va sottaciuto che all'impresa artigiana, negli ultimi tre anni, sono stati tolti lo sconto del 25 per cento delle tariffe elettriche, eccetto per il territorio che rientra nei benefici della Cassa per il Mezzogiorno, la riduzione del 5 per cento sugli oneri contributivi per i dipendenti prevista dalla legge 5 luglio 1971, n. 431, la riduzione, infine, di questo 30 per cento dei premi assicurativi dell'INAIL per le imprese senza dipendenti.

Di contro abbiamo avuto un forte aumento fiscale, parafiscale e tariffario che mette a dura prova un settore che conta oltre 1 milione e 200 mila unità aziendali e circa 3 milioni e mezzo di addetti. A ciò si aggiunge il peso dell'ultimo provvedimento di legge sul miglioramento dei trattamenti minimi di pensione, che è un provvedimento giusto anche se per i lavoratori autonomi lascia aperti i nodi fondamentali della riforma del pensionamento e che tuttavia farà gravare sull'artigianato una maggiore pesante imposizione contributiva.

Va altresì considerato che a seguito dell'elevazione del minimale di retribuzione, che passa da 1.500 a 2.500 lire, le stesse classi di salario convenzionali per l'INAIL di 450.000 e di 600.000 lire annue vengono di fatto eliminate; pertanto tutti i tassi relativi alle varie classi di rischio saranno da questo mese calcolati sul salario annuo convenzionale di 750.000 lire, con l'obbligo di pagare il conguaglio della differenza per tutto l'anno 1975.

Secondo i calcoli elaborati dalle confederazioni dell'artigianato i nuovi oneri sociali che graveranno sulle aziende artigiane nel quinquennio 1975-79 possono calcolarsi da un minimo di 850 miliardi a circa 1.000 miliardi, dei quali appunto 40 miliardi per l'aumento dei premi INAIL per gli artigiani, soci e coadiuvanti.

Questo provvedimento al nostro esame è, quindi, onorevole Presidente, opportuno e non deve essere, a nostro avviso, considerato fine a se stesso, ma come un momento di un organico riesame di tutto il meccanismo contributivo, nel senso di correggere la fiscalità che penalizza le imprese ad alto tasso di occupazione di manodopera, di incentivare l'occupazione, di riconoscere non a parole, ma con fatti concreti, il ruolo della minore impresa nella vita economica e produttiva del paese.

Con questo spirito abbiamo presentato l'ordine del giorno e con questo spirito dichiariamo il nostro voto favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore De Marzi. Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendendo la parola su questo tema, cercherò di rimanere nell'ambito della discussione specifica. Devo osservare che questo provvedimento è stato atteso troppo; si tratta di un provvedimento che aveva una sua funzione immediata e che, per fortuna degli artigiani, ha trovato nella comprensione del consiglio di amministrazione dell'INAIL una sensibilità di cui dobbiamo essere particolarmente grati. E certo un provvedimento, che doveva avere la sua continuazione nella riduzione del 30 per cento dell'INAIL, doveva essere approvato prima e ritengo che sarebbe stato bene approvare un provvedimento di questo genere in sede di Commissione. Non so quali difficoltà vi siano state in proposito; credo che ciò si debba attribuire ad una interpretazione errata, in un momento in cui vi era la restrizione nella spesa, per cui sembrava che il provvedimento dovesse rappresentare un onere a carico dello Stato, mentre si trattava di una continuazione di una riduzione fatta dall'INAIL ormai da parecchi anni.

Come è nata questa riduzione? Voglio specificarlo perchè debbo fare una richiesta specifica al Governo. L'origine del provvedimento si trova nel noto testo unico sugli infortuni sul lavoro che ha festeggiato poco tempo fa il suo decennale e per la cui approvazione ho avuto l'onore di essere il presidente del comitato parlamentare, approvazione che fu unanime, ed è un caso non facile da verificarsi in una materia previdenziale così delicata. Approvazione unanime anche dell'inclusione degli artigiani senza dipendenti nel sistema dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Infatti prima erano assicurati solamente gli artigiani che avevano i dipendenti, mentre quelli che erano senza dipendenti potevano infortunarsi senza che nessuno li assistesse.

Ebbene, nel testo unico è stata fatta socialmente questa aggiunta. Ma qual è la situazione che si è determinata dopo? Perchè si dà questo 30 per cento? Solo perchè sono artigiani? No; c'è una ragione di fondo. Infatti la vita artigiana nei vari sistemi di assi-

curazione dei premi non ha possibilità di un interscambio fra i premi più alti e i premi più bassi. Una fabbrica anche modesta, nell'ambito dei premi da pagare per l'assicurazione, ha quelli altissimi, ad esempio per il settore legno, ma ha anche quelli per l'impiegato, per il portiere eccetera, che naturalmente sono molto inferiori. Quindi nell'ambito di un'azienda un po' più grande di quella artigiana si crea una situazione di scambio per quanto riguarda l'importo dei premi. Ma l'artigiano che fa il falegname, l'artigiano che fa l'edile, l'artigiano che adopera macchine pericolose ha, poniamo, tre familiari dipendenti e per tutti paga il massimo dei premi. Ecco il motivo per cui vi è una sostanziale differenza fra quello che paga la FIAT e quello che paga un piccolo artigiano per gli infortuni sul lavoro: la FIAT raggiunge un equilibrio nel carico dei premi, il piccolo artigiano che si trovi in un settore di alto rischio non ha la possibilità di raggiungere tale equilibrio.

Ed allora, a conclusione della vicenda di questo disegno di legge, faccio una richiesta al Governo. Ogni tre anni noi approviamo questo provvedimento; credo che dal 1968 ad oggi si sia dimostrato che esso è necessario e che quindi si deve introdurre questo

principio in una legge organica, senza bisogno di rifare continuamente questa discussione. Tra l'altro siamo già nel 1975 e dovevamo approvare il disegno di legge nel 1973: fra poco dovremo presentare una nuova proposta, perchè il 1976 fa presto ad arrivare, e se si andrà avanti con la lentezza con cui ha camminato questo provvedimento bisognerà pensarci fin da questo momento. Mi auguro che il Governo — e l'onorevole Sottosegretario può essere benemerito a questo proposito — porti avanti un discorso continuativo per l'artigianato per le ragioni evidenti che ho cercato di esporre.

Approfitto dell'occasione per far presente che c'è un altro provvedimento che interessa gli artigiani in materia di contribuzione all'INPS. Anche questo provvedimento è fermo, e non se ne comprende il motivo. Si tratta del disegno di legge n. 1000 che dovrebbe essere discusso in Assemblea: mi auguro che la Presidenza del Senato possa rivedere la questione e lo rinvià alla Commissione lavoro del Senato, che all'unanimità ha chiesto la sede deliberante in modo che possa essere approvato e non abbia a subire il ritardo che ha subito quello che oggi discutiamo. (*Applausi dal centro*).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame che proroga ulteriormente per il triennio 1974-76 la legge 18 marzo 1968, n. 294, dispone la riduzione del 30 per cento dei premi dovuti all'INAIL dai titolari di imprese artigiane senza dipendenti iscritti negli albi della categoria. È un provvedimento che è giunto in Aula con notevole ritardo poichè la Commissione competente ne aveva concluso la discussione agli inizi dello scorso

anno, poco dopo la scadenza della legge precedente; e se fosse stato approvato in tempo si sarebbe evitato un danno notevole a questa categoria.

Questo disegno di legge non richiederebbe particolari commenti se non riguardasse un settore di attività che tutti i partiti politici considerano con grande interesse per la presenza sempre più incisiva dell'artigianato nell'apparato produttivo e nel tessuto sociale e per il fondamentale compito che può assolvere in un momento di grave crisi economica come l'attuale. Il senatore Azimonti nella sua relazione raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge anche in consi-

derazione del fatto che richiederà in definitiva per il prossimo triennio un onere inferiore a quello in precedenza sostenuto allo stesso titolo. Infatti il numero degli artigiani iscritti negli albi senza lavoratori dipendenti sarebbe sensibilmente diminuito con l'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 877, che avrebbe determinato l'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio di molti lavoratori autonomi iscritti impropriamente negli albi degli artigiani.

Non è agevole neanche oggi, sebbene siano trascorsi circa due anni dall'entrata in vigore di questa legge, anche per il ritardo con cui vengono registrate le variazioni negli albi, precisare l'effettivo onere che viene accolto alla gestione previdenziale in conseguenza della disposizione in esame, ma è certo che, in base ad una valutazione di larga massima, esso risulta alquanto contenuto. E così, invece di prevedere una agevolazione più ampia per contrarre l'onere infortunistico che globalmente grava sull'artigianato, in definitiva risulta ridotto lo sforzo che a questo fine viene compiuto. Pertanto questa provvidenza non può certo soddisfare le aspirazioni espresse in proposito dagli artigiani e sostenute dalle relative associazioni di categoria, specie in questi ultimi tempi in cui si sono moltiplicati, in coincidenza con la competizione elettorale, i convegni indetti dai vari partiti per esaminare la vasta tematica che interessa la categoria e definire proposte e programmi di intervento a favore degli artigiani, che riguardano ovviamente anche il settore dell'assicurazione contro l'infortunistica, di cui è stata rilevata la eccessiva onerosità per la categoria e la insufficienza e la irrazionalità delle agevolazioni previste.

Si ritiene generalmente, a questo proposito, che una qualunque riduzione del premio di assicurazione a favore degli artigiani non possa limitarsi al singolo operatore che non occupa personale dipendente ma dovrebbe riguardare l'impresa artigiana in quanto tale ed essere estesa alla intera categoria.

Va anzitutto rilevato che un beneficio sostenuto con il criterio adottato dalla legge può costituire una remora ad una migliore

organizzazione dell'impresa che implichi un maggiore impiego di manodopera, in quanto la condizione di struttura minima dell'impresa ridotta ad una sola unità può subire evoluzioni anche per soddisfare esigenze di carattere stagionale.

Ma la richiesta di maggiori agevolazioni con un trattamento che differenzi il settore artigianale da quello industriale trova la sua piena giustificazione nella sostanziale differenza, che è stata già notata dall'oratore che mi ha preceduto, tra le caratteristiche organizzative dell'impresa industriale nei confronti di quella artigianale e di conseguenza nel livello di rischio sostanzialmente diverso che esiste tra le due fasce di attività, se si eccettuano alcune imprese artigiane che operano in soglia all'industria, la cui struttura, in conseguenza delle esigenze connesse al progresso tecnologico, tende ad avvicinarsi a quella delle industrie minori. In linea generale invece, mentre nelle botteghe artigiane l'impiego delle macchine e delle attrezzature risulta di solito saltuario e talvolta soltanto accessorio, perchè si ricorre ad esse solo per un periodo più o meno limitato di tempo in una giornata di lavoro, nel settore industriale un tale contatto tra macchina e lavoratore è continuo e di conseguenza il rischio che comporta investe l'intero turno di lavoro per ogni addetto.

È questo indubbiamente l'aspetto saliente della questione che dovrebbe suggerire una più ampia agevolazione della pura e semplice riduzione del premio per il titolare artigiano per estenderla a tutto l'apparato della imprenditoria artigiana.

È vero poi che nell'industria sono considerate addette ai lavori le persone occupate in attività complementari e sussidiarie operanti in locali diversi da quelli dove sono installati i macchinari ed anche fuori dello stabilimento e del cantiere ma il numero degli addetti non destinati direttamente nel processo produttivo ma soltanto in attività accessorie costituisce generalmente soltanto una aliquota più o meno limitata della forza globale impegnata in un'industria. Comunque, anche quando il numero degli ausiliari raggiunge un notevole livello, in rapporto alle unità

addette al ciclo lavorativo, l'incidenza sulla somma degli infortuni subiti dai lavoratori impiegati nell'industria è molto più elevata di quelle che derivano dalle attività artigianali. È anche dagli indici derivanti da una tale statistica che può trovare giustificazione una sensibile riduzione del complesso dei premi che gli artigiani debbono corrispondere per l'assicurazione contro gli infortuni relativamente alle imprese e non soltanto alle persone fisiche. Attualmente un tale onere incide in maniera sensibile sui costi di lavorazione. Basti considerare a questo proposito come i premi previsti dalle tabelle ed integrati con addizionali varie aumentano di anno in anno con la lievitazione del costo della manodopera. Ad esempio, per un operaio che nel 1970 poteva percepire un salario annuo di 1 milione, il premio di assicurazione, ammesso il tasso del 7 per cento, era di 70.000 lire; oggi per lo stesso operaio che dovrebbe percepire un salario annuo di 2 milioni, fermo restando il tasso del 7 per cento, il premio da pagare con le varie addizionali arriva a 185.000 lire. È evidente che un tale aggravio non può essere assorbito senza danno dall'economia di una modesta impresa artigianale, specie per quelle reputate pericolose, per le quali il tasso viene commisurato nella misura più elevata.

Prima dell'entrata in vigore del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'artigianato si avvaleva di una sua propria disciplina assai più favorevole dell'attuale, fondata sui premi forfettari per il personale dipendente, secondo scaglioni di mestieri in base alla loro pericolosità e a seconda del numero degli addetti. Questa disciplina prevedeva altresì che l'artigiano titolare potesse richiedere la sua inclusione nella assicurazione dei dipendenti con il pagamento di un quinto del premio in seguito ad una convenzione stipulata tra l'INAIL e le organizzazioni sindacali artigiane, nonché l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione delle imprese artigiane che, per lo svolgimento della loro attività, non usano attrezzature e macchinari azionati da forza motrice.

Con l'entrata in vigore del testo unico che ha introdotto la nuova disciplina sull'infortu-

nistica, estesa all'intero settore dell'artigianato, questo ha perduto le facilitazioni di cui usufruiva con il precedente regime ed è costretto a subire l'attuale, assai più oneroso, con l'unica agevolazione consentita che è quella contenuta nel presente disegno di legge. Ma quando questa agevolazione fu applicata per consentire alle imprese artigiane di più modesta entità economica di fronteggiare gli impegni derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella legge infortunistica, la situazione economica generale e l'andamento dello specifico settore erano sensibilmente diversi e la facilitazione poteva avere un diverso significato e una diversa efficacia.

Ora la situazione è di gran lunga peggiorata a causa della crisi economica generale che ha colpito maggiormente il Mezzogiorno e le zone più deboli dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle imprese artigiane. Queste debbono altresì sopportare le pesanti conseguenze dell'inasprimento degli oneri in campo fiscale, previdenziale e tariffario, della stretta creditizia, delle carenze del credito a medio termine, dell'incerto avvio in fase operativa dell'intervento delle regioni, alle quali è stata trasferita in via prioritaria la competenza relativa a questo settore.

Intanto, si riconosce la funzione essenziale dell'artigianato in questo momento di grave difficoltà per tutta l'economia del paese, soprattutto per il contributo che può dare all'esportazione ed alla soluzione del problema occupazionale che diventa sempre più grave, nonché alla difesa della iniziativa privata falciata dalla crisi ed alla preparazione di operatori per attività a più alto livello. È ovvio che non bastano i riconoscimenti verbali e gli attestati di benemeranza perchè questo settore possa assolvere i compiti fondamentali che gli competono: occorrono provvidenze concrete e tra queste figura anche l'agevolazione contenuta nel disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ma, come si è cercato di dimostrare, esso costituisce un provvedimento del tutto inadeguato in rapporto alle esigenze della categoria e alla situazione che è venuta

a determinarsi e pertanto non può concludere il discorso aperto sull'argomento dell'assicurazione contro gli infortuni e sugli oneri che essa comporta per l'artigianato.

Occorre un'altra legge — come ha chiesto il senatore De Marzi — e penso che ad essa si dovrà necessariamente arrivare. Occorrerà riprendere al più presto un tale discorso per prospettare soluzioni che possano meglio rispondere alle aspirazioni espresse in più occasioni dalle categorie interessate anche su questo argomento. Intanto, data l'urgenza che riveste l'approvazione del disegno di legge, sottoposto all'esame dell'Assemblea, con le riserve che ho avuto la possibilità di illustrare, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge a nome del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A Z I M O N T I , relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mentre per il contenuto di questo disegno di legge mi rimetto alla relazione scritta, desidero precisare che sullo stampato viene pubblicato il parere contrario della 5ª Commissione bilancio, ma in seguito al cortese invito del Presidente della 11ª Commissione, senatore Pozzar, che ha interpretato il pensiero unanime della Commissione, a riesaminare tale parere alla luce dei più precisi elementi forniti, la stessa Commissione bilancio, nella seduta del 16 aprile, ha modificato il primo parere dichiarando di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Desidero aggiungere che, mentre a rigore di logica il disegno di legge in esame avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre del 1973 in quanto da quella data deve decorrere la nuova proroga prevista allo scadere della precedente, è assolutamente necessario mantenere il testo del disegno di legge così come viene proposto come atto

riparatore per il 1974, tanto più che molto opportunamente l'Istituto nazionale assicurazioni per gli infortuni sul lavoro ha applicato di fatto la riduzione prevista dalla legge facendo pagare i contributi alle imprese artigiane senza dipendenti, sia pure sotto la voce acconto, per far salvo il diritto di recupero qualora non venisse approvata la legge. Ora, con l'approvazione di questo provvedimento, si evita il recupero di arretrati nei confronti delle aziende artigiane interessate.

Tutti gli interventi non hanno fatto altro che rimarcare le stesse osservazioni e la necessità di provvedere tempestivamente in materia.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Mancini e da altri senatori, devo osservare che il punto primo lo ritengo superato dalla realtà dei fatti in quanto che senza o con intervento del Governo l'Istituto nazionale dell'assicurazione infortuni sul lavoro di fatto ha già applicato il provvedimento sottoposto al nostro esame facendo pagare il contributo alle imprese senza dipendenti con la riduzione del 30 per cento come era previsto considerandolo, per garantirsi la possibilità di recupero qualora il Parlamento non avesse provveduto, come acconto. È troppo evidente che con l'approvazione di questa legge, che noi ci auguriamo venga approvata tempestivamente anche dall'altro ramo del Parlamento, non c'è nessun conguaglio e di fatto la legge viene applicata.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, soprattutto le osservazioni fatte dal collega De Marzi, gli anni che sono passati hanno dimostrato che le ragioni considerate dal legislatore al momento della votazione del primo provvedimento di riduzione del 30 per cento non solo non sono modificate, non solo non sono venute meno, non solo non sono cambiate ma direi anzi che sono accentuate in questo particolare momento e, specie per le piccole imprese di questa natura, mi pare sia giunto il momento di un provvedimento di totale revisione e di totale riforma delle aliquote, soprattutto dei parametri a cui si riferisce la contribuzione fi-

scale previdenziale a carico delle imprese artigiane minori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore Azimonti della precisione, che gli è del resto abituale, con la quale ha riferito su questo disegno di legge come ringrazio degli interventi che ci sono stati e che sono tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Mi si consenta anche di esprimere un ringraziamento al Presidente della Commissione, senatore Pozzar, che si è dato da fare perchè questo disegno di legge ritrovasse la strada giusta dopo una interpretazione forse non perfettamente esatta da parte della Commissione bilancio. Se vi è stato qualche ritardo, senza voler dare colpa a nessuno, credo che non sia certamente del Governo, il quale si era dichiarato fin dagli inizi favorevole. In effetti il disegno di legge che è una proroga di provvedimenti già esistenti non porta nessun maggiore onere a carico dell'INAIL anche perchè l'onere viene assegnato all'INPS come quota di partecipazione da parte degli istituti previdenziali e comunque non c'è un maggiore onere rispetto al passato. Nessuna obiezione pertanto per ciò che riguarda l'approvazione del provvedimento e la proroga della riduzione dei contributi, anche perchè riteniamo che gli oneri vadano diminuendo, sia perchè sta diminuendo il numero degli artigiani senza dipendenti, sia perchè con la nuova legge sul lavoro a domicilio una certa categoria di pseudo-artigiani, chiamiamoli così, viene inquadrata più rettamente in modo diverso. Siamo quindi lieti che il provvedimento possa essere approvato. Teniamo a dire che l'INAIL con l'autorizzazione implicita degli organi di vigilanza ha di fatto evitato che il ritardo nell'approvazione della legge potesse creare dei danni, perchè ha fatto pagare, come del resto è già stato rilevato, sotto forma di acconto soltanto il 70 per cento dei contributi. È chiaro che

l'INAIL in carenza di una legge non poteva esonerare dal pagamento del contributo, però ha disposto di farne pagare come acconto il 70 per cento in modo che, venendo approvata la legge che è in corso di esame, l'acconto diventerà pagamento definitivo e non ci sarà bisogno nè di conguagli nè di altri provvedimenti. Tengo a precisare al Senato che la deliberazione dell'INAIL scadrà con il 30 settembre di quest'anno. Per questo si è fatta di recente una certa premura per l'approvazione di questo disegno di legge, che mi auguro anche l'altro ramo del Parlamento possa approvare rapidamente, proprio perchè non venga a scadere il termine del 30 settembre, dopo il quale l'INAIL sarebbe obbligato a recuperare il 30 per cento di contributi, facendo pagare anche le quote di interesse, quindi veramente creando un grosso danno agli artigiani. Sono anche d'accordo che non si può continuare ad andare avanti con queste proroghe. Vi è stato un triennio, un secondo triennio; siamo al terzo triennio e quindi è chiaro che quando una norma, che è nata come norma transitoria, viene prorogata per nove anni, si riconosce, da parte di tutti, che essa non ha più un carattere di transitorietà, ma viene a riflettere una situazione generale dell'artigianato del paese, per cui un nuovo provvedimento deve essere organicamente studiato e approntato. In questo senso credo che il Parlamento e il Governo si debbano impegnare onde arrivare al più presto all'approvazione di una legge organica che riveda tutta la situazione contributiva dell'artigianato in generale e degli artigiani senza dipendenti in particolare onde evitare normative particolari ed eccezionali.

D'altra parte anche la recente approvazione del decreto presidenziale sulle nuove classificazioni delle malattie professionali ed altri provvedimenti che sono in corso, ripropongono una serie di problemi, per i quali è tassativamente urgente arrivare ad un provvedimento generale che disciplini tutta questa materia.

In questo spirito vorrei esprimere il parere anche sull'ordine del giorno, che è stato presentato e che non ho nessuna difficoltà ad accettare, facendo presente che il

numero uno dello stesso, come è stato già rilevato, è superato, per cui pregherei di toglierlo o di considerarlo inesistente. Probabilmente coloro che hanno compilato questo ordine del giorno pensavano che l'INAIL dovesse restituire quel 30 per cento che in realtà non è stato mai pagato. (*Interruzione del senatore Mancini*).

Non può essere altro che un errore materiale, che deve essere rettificato, per cui lo riteniamo pleonastico perchè, con il sistema che ha adottato l'INAIL, non dovrebbe esserci motivo di avviare procedure amministrative di restituzione del 30 per cento.

Per ciò che riguarda invece il secondo punto relativo alla revisione generale dei parametri per i contributi sociali siamo favorevoli. È chiaro che queste revisioni sono legate anche a una problematica più vasta, che ha portato a qualche ritardo nella trattazione anche di questo problema specifico; tuttavia, senza voler ignorare gli ostacoli ed anche come incitamento a fare più presto, non ho difficoltà ad accettare un termine, che è nella logica di una revisione sollecita di questa materia. Il Governo pertanto è perfettamente d'accordo, per cui non gli dispiace che sia fissata una data che sia di sprone e di incitamento a fare più presto e l'interpreta non come intenzione di fargli cosa sgradita ma l'accoglie come incitamento ad arrivare più rapidamente alle conclusioni.

In questo spirito e con queste osservazioni esprimo il parere favorevole del Governo alla ricezione dell'ordine del giorno e rinnovo al Senato il ringraziamento e l'invito ad approvare questo disegno di legge che serve a regolarizzare una posizione degli artigiani, mentre riaffermo la volontà del Governo di un sollecito riesame per il riordinamento definitivo e generale dell'intera materia.

PRESIDENTE. Senatore Mancini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

MANCINI. Prendo atto della precisazione per quanto riguarda il primo punto dell'ordine del giorno e sono d'accordo

su quanto dichiarato in relazione al secondo. Pertanto non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina del condominio in fase di attuazione » (598), di iniziativa dei senatori Carraro e Follieri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del condominio in fase di attuazione », d'iniziativa dei senatori Carraro e Follieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge concernente la disciplina del condominio in fase di attuazione, che i senatori Carraro e Follieri hanno presentato nel testo emerso dal convegno di studio tenutosi a Venezia il 14 ottobre 1972 e che la Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di modificare parzialmente

nella sua articolazione, potrebbe apparire *prima facie* uno strumento legislativo avente l'esclusivo scopo tecnico-giuridico di porre riparo ad una grave lacuna normativa della legislazione vigente.

Il codice civile, infatti, mentre ricalca le disposizioni della legge del 1934 relative alla regolamentazione, a costruzione ultimata, dei rapporti fra i condomini dell'edificio o degli edifici collegati, omette qualsiasi accenno alla fase che gli spagnoli ed i sudamericani chiamano *prehorizontal* e cioè ai problemi assai delicati e di notevole rilevanza riflettenti il condominio *in fieri*, vale a dire i rapporti correlati alla costruzione dell'edificio o, nei condomini complessi, degli edifici condominiali.

Ma l'esigenza di eliminare una grave carenza per il nostro ordinamento giuridico da tempo largamente avvertita e particolarmente evidenziata nel X Congresso internazionale del notariato latino tenutosi a Montevideo nell'ottobre 1969 e nel citato convegno di Venezia nel 1972, non è dettata da considerazioni di natura prettamente tecnica, ma, a nostro avviso, si traduce nella necessità, non ignorabile dal legislatore, di assicurare ai cittadini la garanzia sociale della realizzazione di uno dei valori essenziali della personalità umana, che si concretizza nel diritto del cittadino alla proprietà della casa.

Come recentemente ha osservato un illustre docente di diritto civile (il professor Cesare Massimo Bianca) in un suo scritto pubblicato su « Giurisprudenza Italiana » del 1974, la casa è una delle prime condizioni materiali di libertà e di dignità della persona umana; essa non è un bene qualsiasi ma è la sfera materiale nella quale si svolge l'intimità della vita personale e familiare e nella quale è ancora riservata all'uomo la possibilità di proporre un suo ambiente.

Il problema della casa è stato sempre richiamato all'attenzione politica, ma con tutta onestà e serena obiettività dobbiamo constatare che esso non ha trovato adeguate soluzioni legislative ed attuative.

Si è tentato di risolvere una delle esigenze di preminente rilevanza sociale e cioè quella di consentire a tutti il godimento di

una casa dignitosa senza sottostare alle imposizioni di un mercato difficile e spesso abusivo, con azioni di intervento dello Stato al livello di incentivi dell'edilizia popolare mediante finanziamenti e agevolazioni dell'espropriazione di aree edificabili. Ma la legge 8 aprile 1962, n. 167 e la legge 22 ottobre 1971, n. 865, che hanno particolarmente affrontato e disciplinato il tema, hanno dato risultati assolutamente nulli e comunque di scarsissima ed evanescente portata e non hanno certamente offerto una radicale soluzione al problema della casa. Il settore concernente la costruzione ed il trasferimento delle case, quanto meno allo stato e per molto tempo ancora, è e sarà ancorato con notevole e preminente rilevanza all'iniziativa privata, sicchè, con la volontà ed il fine di assolvere un impegno di giustizia sociale, necessita disciplinare con idonee norme legislative il fenomeno dell'acquisto di case di abitazione mediante libera contrattazione e salvaguardare i diritti dell'acquirente.

Non è da dimenticare che molti cittadini, anche di reddito modesto, ricorrono normalmente al mercato privato per l'acquisto della casa, impegnando i loro risparmi e sacrificando buona parte delle loro entrate per assicurare a sè ed alla famiglia il bene di una abitazione in proprietà. Conseguentemente il nostro ordinamento giuridico non può ulteriormente ignorare il fenomeno della compera della casa in condominio, che non è dato disciplinare alla stregua dell'acquisto di qualsiasi altro bene senza considerare nè il significato sociale della casa, nè la particolare debole situazione in cui spesso viene a trovarsi l'acquirente, nè i notevoli rischi che corre quest'ultimo specialmente nell'ipotesi che il bene contrattato sia ancora da costruire, nè i delicati riflessi giuridici che ineriscono all'acquisto ed alle regolamentazioni condominiali di case non ancora costruite od in corso di costruzione.

Molte legislazioni straniere hanno da tempo provveduto a regolare il fenomeno del condominio nella fase in cui la costruzione dell'edificio non è iniziata o comunque non è ancora ultimata. Particolare segnalazione meritano i provvedimenti legislativi al riguardo adottati in Spagna nel 1960 e nel

1968 ed in Uruguay, Venezuela, Argentina e Brasile rispettivamente nel 1946, 1958, 1963 e 1965. Più recentemente la Francia, che già sin dal lontano 1938 disciplinava con legge la società di costruzione per attribuire ai soci il fabbricato in regime condominiale, ha riconosciuto la necessità di una regolamentazione organica della vendita di case di abitazione à *construire* in un ordinamento che tiene in particolare considerazione il problema socio-economico della casa, adottando nel 1967 appositi provvedimenti in deroga alla disciplina di quel codice civile. Ed un analogo provvedimento è stato legislativamente posto in essere in Belgio con la legge 9 luglio 1971 ed il relativo regolamento del 21 ottobre dello stesso anno.

In Italia sino ad oggi il problema, pur ripetutamente avvertito, non ha trovato alcuna idonea soluzione legislativa, sicchè rilevanti difficoltà permangono in ordine alla regolamentazione del momento traslativo della proprietà, al rafforzamento delle garanzie del compratore per i vizi, alle cautele per il caso di mancata esecuzione della costruzione, al regolamento dei rapporti condominiali, agli aspetti tributari del problema, alla tutela dei diritti dell'acquirente o del promissario acquirente nei confronti dei terzi e, quindi, al sistema della pubblicità.

Sono note le sottili disquisizioni giuridiche che, spesso muovendo da riflessi di natura tributaria, hanno impegnato la nostra dottrina e la nostra giurisprudenza in tema di condominio precostituito ed, in genere, in ordine alla costruzione su area comune. Si è discusso ampiamente sulla natura giuridica dell'atto costitutivo di condominio prima della costruzione dell'edificio, sulla sussistenza o meno di un diritto di superficie o di un diritto di comunione. Non è stata esclusa, ad esempio, dal supremo collegio in una sentenza del 4 marzo 1960 la possibilità *a priori* di costituire un diritto di superficie sotto forma di *ius aedificandi* fra i comproprietari *pro indiviso* di un terreno, i quali convengano di costruire su di esso un fabbricato condominiale. La stessa Cassazione, in altra decisione del 7 ottobre del 1970, ha ritenuto che se i comproprietari di un suolo decidono di costruire, sul suolo

indiviso, ciascuno un predeterminato appartamento, non si ha trasferimento di diritti neppure *pro quota* ed i comunisti non disciplinano l'acquisto, bensì l'esercizio di un diritto che, per quote ideali, già esisteva nel patrimonio di ciascuno di essi. E più recentemente, con sentenza del 23 ottobre 1971, al fine di giustificare il diniego dell'agevolazione tributaria prevista dalla legge n. 408 del 1949 per l'acquisto di aree fabbricabili, ha deciso che il trasferimento di un'area per quote millesimali e la contestuale costituzione del diritto di edificare mediante attribuzione separata delle singole parti del costruendo edificio sono convenzioni intrinsecamente autonome e non necessariamente connesse. Nella stessa sentenza ha precisato che la costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritto solo quando sorge su cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente del diritto di proprietà per essere attribuita ad altri, mentre nel caso di concessione reciproca di diritti *ad aedificandum* si ha la trasformazione di un determinato e qualificato diritto di superficie che prima si estendeva in maniera potenziale su tutta la casa indivisa ed era limitato solo dal concorso delle quote ideali altrui.

Come è facile dedurre, trattasi di materia assai complessa con effetti di rilevantissima importanza economica e sociale.

Apprezzabile è, quindi, il disegno in esame che tende a disciplinare due delle ipotesi che più frequentemente ricorrono nella pratica e cioè: 1) il contratto con il quale due o più parti convengono di costruire in attuazione di progetto autorizzato dai competenti organi amministrativi su un'area di proprietà comune un edificio in condominio, con lo scopo di fare acquistare a ciascun partecipante la proprietà di singoli piani o di porzioni di piani; 2) il contratto con il quale il proprietario del terreno (persona fisica o società) pone in vendita un piano o porzione di piano di un edificio che si impegna a costruire.

Per quanto concerne la prima ipotesi, il testo legislativo — così come licenziato dalla Commissione giustizia — di fronte all'alternativa di inquadrare il contratto per la

costruzione dell'edificio su area comune nell'ambito della tipica vendita di cosa futura con effetti meramente obbligatori *medio tempore* e di effetti di natura reale differiti e subordinati alla condizione e al tempo in cui la cosa venga ad esistenza oppure nell'ambito dell'istituto societario, adotta a nostro avviso fondatamente la soluzione per la quale, fermo sempre restando l'originario diritto del comproprietario alla proprietà *pro quota* del suolo su cui sorge il fabbricato, il condomino acquista col progressivo realizzarsi della costruzione dell'edificio la proprietà del singolo piano o della porzione di piano nonché delle parti comuni dell'edificio in ragione proporzionale al valore del piano o della porzione del piano.

Non è inutile sottolineare, però, che la norma di cui all'articolo 1 del testo legislativo va intesa nel senso che la misura delle singole proprietà deve essere determinata all'atto della stipula del contratto per la costruzione dell'edificio con il consenso di tutti i partecipanti e non può essere ricondotta nell'ambito dei poteri dei comunisti. La libera determinazione contrattuale dei partecipanti in ordine al *quantum* dei singoli diritti reali deve essere ritenere ampiamente riconosciuta e non può essere certamente sostituita dalla volontà comune che, demandata all'Assemblea dei condomini e cioè ad un organo collegiale, dovrebbe imporsi con efficacia vincolante anche ai singoli dissenzienti. L'assemblea, a maggioranza di voti e con effetti vincolanti nei confronti dei dissenzienti, delibera invece, così come prescrive l'articolo 2 del testo legislativo, al fine di favorire l'effettuazione della costruzione progettata adottando determinazioni circa le eventuali integrazioni e modifiche concernenti le modalità dei versamenti dei contributi dovuti da ciascun partecipante, gli atti necessari od utili da compiersi per la realizzazione dell'opera, l'approvazione delle spese secondo stati di avanzamento nonché la formazione del regolamento di condominio eventualmente non adottato nell'originario contratto, la nomina, i poteri, la revoca dell'amministratore ed il rendiconto annuale e finale che questi è tenuto a presentare.

La seconda ipotesi prevista dal testo legislativo riflette il caso più frequente del contratto di vendita di porzione di edificio da costruire.

Al fine di tutelare il contraente più debole che è l'acquirente, l'articolo 4 prevede gli effetti reali derivanti dal contratto e cioè il trasferimento in favore del compratore della proprietà esclusiva del piano o della porzione di piano e dei diritti sulle cose comuni con il progressivo realizzarsi della costruzione, per una quota, salvo diversa pattuizione, proporzionale al valore del piano o della porzione di piano oggetto della compravendita, mentre l'articolo 5 richiama opportunamente gli obblighi e le responsabilità che il venditore assume in relazione al particolare contenuto del contratto, che viene considerato come un contratto misto di vendita e di appalto.

Gli ultimi due articoli (6 e 7) riguardano la trascrizione ed il trattamento fiscale.

Mentre ci sembra condivisibile la soluzione adottata dalla Commissione giustizia di depennare le previsioni assai equivocate e pericolose del testo originario relative alla regolamentazione del contratto stipulato mediante scrittura privata e del contratto preliminare, riteniamo opportuno evidenziare che grave lacuna del testo legislativo consiste nel non avere ricercato e adottato alcuna soluzione di giusto equilibrio tra gli interessi dei creditori e dei terzi e quelli dei promissari compratori di alloggi in fase di costruzione. A nostro parere la soluzione idonea sarebbe la introduzione del principio della trascrivibilità del contratto preliminare di compravendita avente per oggetto la alienazione dell'alloggio in costruzione, con vantaggi innegabili per le parti contraenti della promessa di vendita e, in particolare, con l'assicurazione di una maggiore tutela dei diritti e delle aspettative dell'acquirente. L'eseguita trascrizione anticipata del preliminare, così come avviene ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile per la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione specifica del contratto non concluso, renderebbe inopponibili al compratore le trascrizioni ed iscrizioni successivamente annotate contro il venditore e dovrebbe

anche comportare nel caso di fallimento del venditore l'obbligo per la curatela di dare esecuzione al trasferimento ove l'acquirente provi di avere adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal modo verrebbe realmente assicurata una adeguata tutela giuridica al cittadino che, intendendo acquistare un alloggio in un edificio ancora in costruzione, per carenza di idonee norme legislative oggi rimane spesso indifeso di fronte agli eventi pregiudizievoli che frequentemente si verificano nelle more tra la promessa di vendita ed il definitivo acquisto della proprietà dell'alloggio che avviene dopo il completamento della costruzione del fabbricato.

Il trattamento fiscale previsto dal testo legislativo, sia per il caso del contratto per la costruzione di edificio in condominio su area di proprietà già comune (imposta in misura fissa) che per il contratto di vendita di porzione di edificio da costruire (assoggettamento alla stessa imposta di trasferimento prevista per i contratti di trasferimento dei fabbricati di nuova costruzione sotto condizione dell'esecuzione dell'opera progettata), ci sembra pienamente accettabile perchè viene ad eliminare quelle ragioni di grave contrasto che per lunghissimo tempo *in subiecta materia* hanno esacerbato i rapporti tra fisco e cittadino e che costituiscono il motivo preminente posto a base dello strumento legislativo in discussione.

Concludendo — ed attribuendo a questo intervento anche validità di dichiarazione di voto — a nome del Gruppo MSI-DN esprimo valutazione globalmente positiva in ordine al testo legislativo in esame, permettendomi peraltro di sottolineare che la rilevante incidenza sociale, economica e giuridica dei temi ad esso inerenti meriterebbe forse un maggiore approfondimento in sede parlamentare. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boldrini. Ne ha facoltà.

* **BOLDRINI.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la materia al nostro esame, regolata da questo

disegno di legge che riguarda la costruzione di edifici in condominio, non cade nel vuoto legislativo nè nel vuoto della dottrina giuridica. Direi che forse facciamo male a scomodare la legislazione straniera poichè indubbiamente il regolamento della materia, sia quello che noi proponiamo sia quello che già si trova nel codice civile, si richiama al regolamento che al riguardo ha già dato il diritto romano. Quindi dire che in Italia ci sarebbe un vuoto legislativo mi pare sia un fuor d'opera.

In realtà questo disegno di legge, piuttosto modesto e marginale, regola una questione di viva attualità nella pratica operativa e nasce da due profonde esigenze: dall'esigenza di avere un trattamento tributario unico per le costruzioni di condominio realizzate su area comune (abbiamo colto tutti il disagio dei cittadini per il trattamento diverso che è stato fatto in proposito dagli uffici tributari ed anche dalla Cassazione) e dall'esigenza di realizzare la tutela dei risparmiatori acquirenti « sulla carta », come si dice, degli appartamenti da costruire, di fronte al probabile o eventuale dissesto del costruttore. Anche questa è materia regolata dall'attuale codice civile: infatti, per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè la costruzione su area comune, è regolata dalle norme sulla utilizzazione della cosa comune (articolo 1105 e seguenti del codice civile), per quanto riguarda la seconda ipotesi, è regolata dalle norme sull'appalto e la vendita della casa futura. È evidente quindi che non c'è nessuna innovazione di carattere dottrinale, sebbene il provvedimento si inserisca in una materia che forse il Parlamento avrebbe fatto bene a cogliere l'occasione di modificare rivedendo la legislazione che riguarda il condominio degli edifici che è abbastanza aggrovigliata e che dà luogo ad una casistica giudiziaria piuttosto rilevante. Forse un riesame di tale normativa non sarebbe stato errato e ciò ci induce ad alcune osservazioni circa il metodo. Anche se in questa occasione noi discipliniamo una materia regolata dal codice civile marginalmente, tuttavia è bene che, allorchè si affrontano istituti regolati dal codice civile, si guardino le cose nel loro complesso, con più largo esame e con diversa prospettiva di revisione anche quando si tratta di questioni,

come questa, che riguardano una materia abbastanza incandescente per il fatto stesso che la natura giuridica del condominio degli edifici rappresenta un paradosso dal punto di vista giuridico. Si ha infatti il regolamento della titolarità di un diritto, che è per sua natura esclusivo, su un oggetto che è invece di proprietà comune. È evidente che da questa contraddizione, da questo paradosso nasce tutta una casistica giuridica che porta a conseguenze dolorose per le parti che devono affrontare controversie e spesso liti.

Il regolamento che questo disegno di legge (quale è risultato dal lavoro comune della Commissione) dà alla materia in esame è abbastanza soddisfacente perchè si regge su tre presupposti fondamentali: l'acquisto della proprietà con la specificazione dell'opera, che non è un *novum* giuridico nella nostra legislazione poichè basta rifarsi al contratto di costruzione di nave, registrato presso la capitaneria di porto, che dà luogo all'immediato trasferimento della proprietà con la specificazione dell'opera stessa; in secondo luogo la determinazione preventiva della quota della comunione e quindi del condominio che si deve regolare. Forse nel disegno di legge questa materia appare (sebbene sia una materia importante, tanto che è connessa con l'articolo 7 che riguarda il regolamento tributario) lasciata in ombra, nell'articolo 2, allorchè si esige, prima dell'inizio della costruzione, l'approvazione di un regolamento. È evidente che l'approvazione di questo regolamento, perchè si abbia anche il diritto al beneficio fiscale della tassa fissa, non può non accompagnarsi alla precisa determinazione della quota di comunione e quindi alla altrettanto precisa determinazione della quota e dei millesimi del condominio futuro.

Condividiamo perfettamente il terzo pilastro di questo disegno di legge, che riguarda la tutela dell'acquirente di un appartamento in un condominio in costruzione, nell'ipotesi del dissesto eventuale del costruttore. Quanto alla materia, essa è regolata secondo la migliore dottrina italiana per cui il costruttore di cosa futura è responsabile sia per la vendita (cioè per la consegna dell'opera) sia per l'appalto, per eventuali vizi dell'opera stessa.

Mi sembra che questo disegno di legge assicuri fundamentalmente due cose: un regolamento legislativo che pone fine ad una questione tributaria controversa, che nella società civile è stata lungamente dibattuta, e soprattutto la tutela del condomino più debole, del cosiddetto comunista più debole per quanto riguarda l'uso della cosa comune. Assicura inoltre la tutela dell'acquirente del condominio della cosa futura da eventuali dissesti e da eventuali truffe, che purtroppo si sono verificate nella pratica diuturna degli affari in questi tempi.

Per questi motivi votiamo a favore del disegno di legge, al quale abbiamo dato il nostro contributo in Commissione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

L I C I N I , relatore. Quella dell'edilizia pubblica e privata è materia incandescente e di grande interesse ma noi non entriamo nel merito della questione in quanto è pacifico che questo disegno di legge riguarda solo ed ovviamente il settore dell'edilizia privata, nel quale settore poi mi sembra di essere un po' mediatore tra due opposte visioni dell'argomento, quella del senatore Filetti e quella del senatore Boldrini: non è che vi sia una completa carenza di legislazione come non è chi non ravvisi l'utilità di questo strumento. Lo strumento al nostro esame ha dei limiti, non si propone enormi cose, ma inerisce a necessità pratiche per le quali si va sempre più manifestando l'urgenza di provvedere.

I cardini sono stati già indicati. Il provvedimento al nostro esame si propone un principio di chiarezza; la necessità, quando si vuole ricorrere a queste figure contrattuali, di avere un progetto approvato dalle competenti autorità amministrative; si tende quindi ad evitare tutto quel caos che spesso succede quando forme contrattuali vengono architettate intorno a previsioni costruttive

senza che vi sia invece, come qui si richiede, un progetto che abbia già ottenuto l'autorizzazione amministrativa e quindi abbia già una sua realizzabilità.

Il secondo punto fondamentale dell'istituto è la pubblicità del contratto, pubblicità che, mentre, con tutte le conseguenze che ne derivano, non sminuisce le entrate fiscali derivanti dai contratti ma le aumenta perchè obbliga al pagamento dell'imposta relativa, viene a costituire un cardine di sicurezza non solo nella prima ipotesi ma specialmente nella seconda, prevista dal disegno di legge stesso. Terzo punto fondamentale è l'immediato e progressivo effetto reale che porta ad evitare forme di speculazione — che sono state dianzi ricordate dai senatori Boldrini e Filetti — che molto spesso sono castelli di carta che assorbono il denaro del risparmiatore e, dopo un timido avvio, si tramutano in un disastro economico per molta gente.

Sono proprio questi elementi di linearità delle due figure, di sicurezza dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra che danno una caratterizzazione positiva al disegno di legge, essendo inoltre evidente che il chiarimento fiscale è a sua volta un fattore di notevolissima importanza: infatti è inutile dire che la Cassazione sbaglia quando si pronuncia in certo modo, gli uffici fiscali sbagliano quando applicano i loro punti di vista in un altro modo e poi non si pone rimedio a questo stato di contraddizione che finisce per essere deprimente per l'iniziativa privata in questa materia.

È utile fare, come abbiamo fatto, una norma che taglia la testa al toro, che chiarisce definitivamente il problema ed è proprio la sicurezza di ottenere quel trattamento fiscale che la legge prevede che potrà essere di stimolo all'adozione degli strumenti previsti dalla legge e quindi determinerà quella chiarezza che le ipotesi qui considerate consentono e favorirà, sia pure in parte, quello sviluppo edilizio tanto impellente al giorno d'oggi.

Non vi sono opposizioni da nessuna parte. La carenza dianzi affacciata dal collega Filetti sulla non considerazione del « preliminare » in questi contratti mi sembra possa essere superata dal fatto che, quando andia-

mo a porre come cardine dell'istituto la pubblicità, non possiamo prevedere una ipotesi contrattuale che invece esulerebbe da quella pubblicità che è elemento basilare dell'istituto stesso. Nel caso vi fosse un preliminare è ovvio che esso avrà il valore e la sorte che è prevista dalla legislazione vigente, che non toglie ad esso efficacia *inter partes* ma che non può ovviamente attribuirgli quegli effetti pubblici che qui sono previsti mediante il sistema della trascrizione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

D E L L' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, anch'io sono d'accordo con il relatore nel ritenere che, pur se non si possa affermare che vi sia un vuoto legislativo totale in materia, vi è però un'utilità notevole nell'approvazione di questo disegno di legge. Certo, il senatore Boldrini ha fatto ricorso, e mi pare giustamente, al diritto romano per la previsione e la disciplina anche di queste situazioni. Occorre purtroppo ricordare che, data l'ampiezza dei contratti attuali e data la difficoltà per la dottrina e per la stessa giurisprudenza di definire con precisione la natura di questi contratti, la legge mi sembra utile soprattutto perchè definisce appunto con precisione questi contratti. Certo non spetta al legislatore chiarire dogmaticamente la natura dei contratti; tuttavia, nel dettare discipline specifiche, lo stesso legislatore dà modo alla dottrina di precisare e chiarire dogmaticamente i contratti stessi.

Indubbiamente, la spinta tributaria ha molto prevalso, credo, nell'emanazione di questo disegno di legge. Ma le ragioni dette prima hanno anche un certo rilievo. A mio parere, è nettamente da condividere la scelta operata dal proponente relativamente alla prima ipotesi, cioè alla costruzione su area comune ed in base ad un predeterminato progetto di un edificio di cui ognuno dei contraenti è proprietario in un piano o porzione di esso. Mi pare che giustamente sia stata rifiutata la soluzione della « società di costru-

zione » e che esattamente si sia fatto riferimento a molte norme relative al condominio delle costruzioni già ultimate. A questo proposito devo, tra parentesi, affermare di condividere quanto ha sostenuto il senatore Boldrini in relazione alla necessità ed alla utilità almeno di una revisione anche di queste ultime norme, cioè della disciplina relativa al condominio di costruzioni già ultimate. La legislazione anche per queste situazioni è prevista, ma è farraginosa. Condivido, pertanto, quanto è stato indicato dal proponente in ordine alla natura della prima situazione e condivido anche quanto è stato proposto in relazione alla seconda situazione, cioè a quella del contratto con cui il proprietario di un'area vende un piano o porzione di piano di un edificio che si impegna a costruire secondo il progetto. A me pare che si tratti indubbiamente di un contratto misto, di vendita e di appalto. Ma indubbiamente la precisazione dell'acquisto man mano che la costruzione si realizza, da parte del compratore, della proprietà del piano o della porzione di piano e dei diritti su cose comuni, ex articolo 117 del codice civile, mi pare veramente pertinente.

Infine devo condividere anche il richiamo che per questa seconda ipotesi è stato fatto al contratto di appalto. Il venditore è effettivamente un appaltatore e allora deve rispondere, certo, per tutto ciò che attiene alla consegna e anche alla garanzia dell'opera. In questo modo viene ad essere tutelata, come è stato rilevato dall'onorevole relatore e dai senatori Boldrini e Filetti, la condizione del contraente più debole e nello stesso tempo sono poste delle delimitazioni ai diritti del contraente più forte.

Per tutte queste considerazioni e per tutto quanto è stato dichiarato dall'onorevole relatore e dagli intervenuti nella discussione, a me sembra che si possa essere pienamente d'accordo per l'approvazione di questo disegno di legge ed anzi il Governo sollecita l'approvazione stessa.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

CAPO I

CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO IN CONDOMINIO

Art. 1.

Il contratto col quale due o più parti vengono di costruire in attuazione di progetto autorizzato dai competenti organi amministrativi su un'area di proprietà comune un edificio in condominio, con lo scopo di far acquistare a ciascun partecipante la proprietà di singoli piani o di porzioni di piano, obbliga i contraenti a contribuire alle spese di costruzione in misura proporzionale al valore del rispettivo piano o della porzione di piano, salvo diversa pattuizione. L'importo delle spese di costruzione, gli altri eventuali contributi dovuti da ciascun contraente, nonchè le modalità delle singole prestazioni sono determinati dal contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

La proprietà del singolo piano o della porzione di piano, nonchè delle parti comuni dell'edificio in ragione proporzionale al valore del piano o della porzione di piano, si acquista col progressivo realizzarsi della costruzione dell'edificio.

Il cessionario del partecipante, salvo rinuncia ai diritti cedutigli, è tenuto in solido col cedente all'adempimento degli obblighi, ed è sostituito al medesimo nei diritti, che dal contratto derivano verso gli altri partecipanti.

(È approvato).

Art. 2.

Prima dell'inizio della costruzione dell'edificio, i partecipanti riuniti in assemblea deliberano:

a) sulle eventuali integrazioni e modifiche concernenti le modalità di versamento dei contributi dovuti da ciascun partecipante;

b) sull'approvazione del regolamento di condominio quando tale regolamento non sia stato adottato con il contratto;

c) sulla nomina dell'amministratore e sui poteri da attribuire allo stesso.

L'assemblea dei partecipanti delibera altresì:

a) sugli atti necessari o utili da compiersi per la realizzazione della costruzione progettata;

b) sull'approvazione delle spese secondo stati di avanzamento delle opere;

c) sul rendiconto annuale e finale dell'amministratore e sulla eventuale revoca dello stesso.

Per le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono in ogni caso prescritti i requisiti di costituzione dell'assemblea e maggioranza di voti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Se l'assemblea non provvede, la nomina dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più partecipanti.

Per ciò che non è diversamente disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile sul condominio negli edifici.

(È approvato).

Art. 3.

Nel caso in cui un partecipante non versi i contributi dovuti nella misura stabilita in base alla ripartizione approvata dall'assemblea, l'amministratore può agire ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

(È approvato).

CAPO II

CONTRATTO DI VENDITA DI PORZIONE DI EDIFICIO DA COSTRUIRE

Art. 4.

Il contratto di vendita col quale si trasferisce la proprietà di un piano o di una porzione di piano di un edificio da costruire o

in costruzione su un'area di proprietà del venditore in attuazione di un progetto autorizzato dai competenti organi amministrativi, conferisce all'acquirente la proprietà esclusiva del piano o della porzione di piano ed i diritti sulle cose comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile con il progressivo realizzarsi della costruzione, per una quota, salvo diversa pattuizione, proporzionale al valore del piano o della porzione di piano oggetto della compravendita.

(È approvato).

Art. 5.

Il venditore è tenuto alle obbligazioni di cui agli articoli 1476 e seguenti del codice civile nonché alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera a norma degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Egli può apportare al progetto originario dell'edificio, senza il consenso del compratore, le variazioni che nel corso della costruzione si rendano indispensabili per esigenze tecniche o per imposizione della pubblica amministrazione.

Trovano per il resto applicazione le norme degli articoli 1659, 1660 e 1661 del codice civile.

(È approvato).

Art. 6.

I contratti di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. Nella nota di trascrizione di cui all'articolo 2659 del codice civile i singoli piani o porzioni di piano devono essere individuati con riferimento al progetto della costruzione; al termine di questa è rinviata l'individuazione catastale da effettuarsi, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, con atto di ricognizione debitamente trascritto.

Nei territori in cui vige il sistema tavolare deve essere effettuata l'intavolazione della comproprietà dell'area e delle altre parti comuni dell'edificio, nonché del diritto di proprietà esclusiva dei singoli piani o porzioni di piano, sulla base del progetto di costruzione; al termine di questa ed entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di abitabi-

lità dovranno essere richieste le escorporazioni di cui al secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, numero 594.

Sono parimenti soggetti a trascrizione e intavolazione tutti gli atti di trasferimento dei diritti derivanti dai contratti di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

CAPO III

TRATTAMENTO FISCALE

Art. 7.

Il contratto di cui all'articolo 1, che non comporti alterazione delle quote di proprietà, è registrato con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

Il contratto di cui all'articolo 4 è soggetto, sotto condizione dell'esecuzione dell'opera progettata, al trattamento fiscale previsto per i contratti di trasferimento dei fabbricati di nuova costruzione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 » (1790)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 ».

Non essendovi iscritti a parlare in sede

di discussione generale, do la parola all'onorevole relatore.

OLIVA, relatore. Sostanzialmente, mi rimetto alla relazione scritta. Prego tuttavia il Presidente di dare atto che ho presentato (e qui confermo) un ordine del giorno il cui testo, firmato da me come relatore, anche se non è stato formalmente formulato e approvato in Commissione, risponde però ad un preciso incarico datomi dalla Commissione stessa, nel senso che, aderendo d'altronde all'intenzione già dichiarata dal Governo, quest'ultimo viene invitato a fare uso, in sede di ratifica, delle riserve previste dalla convenzione che stiamo per approvare.

Il testo dell'ordine del giorno, che non ritengo di dover illustrare, è il seguente:

« Il Senato,

nell'atto di approvare il disegno di legge con cui il Presidente della Repubblica viene autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961;

prende atto delle intenzioni già dichiarate dal Governo (e pienamente condivise dalla Commissione permanente per gli affari esteri), e perciò invita il Governo stesso a far uso per l'Italia, in sede di ratifica, delle due riserve rispettivamente previste:

— all'articolo 13, terzo comma, della Convenzione citata, secondo cui ogni Stato contraente può riservarsi di limitare l'applicazione della Convenzione ai minori che siano cittadini di uno degli Stati contraenti;

— all'articolo 15, primo comma, della Convenzione stessa, in base al quale ogni Stato contraente può riservare i provvedimenti di protezione delle persone e dei beni del minore alla competenza delle stesse autorità che siano chiamate a decidere sull'annullamento o lo scioglimento del legame coniugale tra i genitori del minore ».

1.

Vorrei solo aggiungere nel merito, per scrupolo di interpretazione giuridica, un ac-

cenno in particolare alla definizione di « minore » che viene data dall'articolo 12 della convenzione: non senza far notare che, nella convenzione di cui parleremo subito dopo, si dà del « minore » — che è evidentemente l'oggetto essenziale di ambedue le convenzioni — una definizione non del tutto concorde.

Purtroppo ci troviamo a discutere su un testo che ci viene fornito esclusivamente in lingua francese: una lingua certamente comprensibile e tale ritenuta da tutti, ma che in questo caso particolare — e nell'assenza di una traduzione ufficiale — impone la necessità di una interpretazione in qualche modo autentica.

L'articolo 12 definisce infatti « minore », agli effetti della presente convenzione « *toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de l'Etat dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa résidence habituelle* ». La traduzione in italiano si può esprimere con le parole che ho usato nella relazione e che così suonano: « Ai fini della convenzione, per " minore " si intende ogni persona che sia tale in base al diritto interno sia dello Stato di cui essa è cittadina che dello Stato in cui essa ha la propria residenza ». Vorrei chiarire, a scanso di equivoci, che ciò deve intendersi, a mio modesto parere (ma ne ho chiesto conferma anche al Presidente della Commissione giustizia pochi momenti fa) nel senso che per l'applicazione della convenzione il minore deve essere considerato tale sia in base alla legge dello Stato in cui risiede, sia in base alla sua legge nazionale. Occorre cioè la contemporaneità del riconoscimento della qualità di minore da parte di ambedue le leggi. Non può verificarsi quindi l'applicazione della convenzione ad una persona che sia considerata minore nello Stato in cui risiede e che intende provvedere alla sua protezione, ma non sia più considerata minore dalla sua legge nazionale. Viceversa, se nello Stato di cui è cittadino il minore è considerato tale, ma va a risiedere in uno Stato che ha fissata la maggiore età ad una età inferiore a quella stabilita dallo Stato di cui il soggetto è cittadino, è evidente che lo Stato ospitante non può pretendere di imporre la

sua protezione ad un minore che tale non è considerato dalla sua legge nazionale.

Vorrei pertanto che restasse traccia del quesito che ho posto, ed al quale ho cercato di rispondere interpretando l'espressione francese nel senso della necessità che il minore sia tale sia per la legge dello Stato di cui è cittadino che per la legge dello Stato in cui ha la residenza. Siccome, peraltro, questo disegno di legge dovrà ora passare all'esame della Camera, pregherei vivamente l'onorevole Sottosegretario di darsi carico per un chiarimento che non può essere riservato al solo Senato, tanto più che la nostra Commissione giustizia, in sede consultiva, si è limitata ad esprimere un parere genericamente favorevole alla convenzione.

Vorrei dare un'ultima spiegazione: si tratta di una convenzione che risale al 5 ottobre 1961, peraltro aperta anche alla sottoscrizione di altri Stati oltre quelli da cui fu firmata originariamente.

Il ritardo della ratifica è dovuto al fatto che questa convenzione, per determinati casi di esecuzione forzata di provvedimenti di protezione in uno Stato diverso da quello che li aveva adottati (ad esempio i rimpatrii), prevedeva che si dovesse fare riferimento a successive convenzioni internazionali apposite.

Una convenzione internazionale generale sulle questioni di rimpatrio dei minori è stata adottata solo nel 1970, come vedremo al numero successivo dell'ordine del giorno. Ecco perchè l'Italia ha ritardato la ratifica della convenzione del 1961, in attesa che i tempi maturassero per la convenzione internazionale necessaria a completare il panorama della protezione giuridica dei minori e del loro assoggettamento alla legge dello Stato di residenza quando esso non sia anche lo Stato di cui sono cittadini.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda il merito di queste due convenzioni, rifacendomi alla relazione scritta e alle considerazioni fatte

in questa sede dal senatore Oliva, devo sottolineare l'opportunità di una ratifica che preveda entrambe le materie che qui sono disciplinate proprio per dare un'organicità al settore in questione.

Direi quindi che da un punto di vista procedurale la differenza di data di queste due convenzioni non deve indurre a valutazioni sbagliate, anzi da un punto di vista sostanziale riteniamo che la materia sia per sua natura organica e debba essere recepita dal nostro paese in maniera contestuale.

Le osservazioni di merito sono state due: la prima riguarda la definizione del minore in base all'articolo 12 nel testo francese. Ho appena riletto il testo, citato integralmente anche dal senatore Oliva, e mi pare di poter confermare l'interpretazione che emerge dalla lettera dell'articolo 12 e cioè che la definizione di minore deve corrispondere al diritto interno del paese originario del minore stesso e del paese di residenza.

Comunque non esito a dare piena assicurazione al relatore senatore Oliva che, per evitare errori di interpretazione, mi faccio carico di sollecitare una ulteriore dichiarazione più precisa da parte del Governo nell'altro ramo del Parlamento in modo da non lasciar sussistere per quanto ci riguarda alcun dubbio interpretativo di un articolo che è la chiave di tutte e due le convenzioni.

Per quanto riguarda invece le raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno devo dire che, poichè esso fa proprie alcune preoccupazioni che sono già implicite nei meccanismi di garanzia che il Governo ha previsto nella struttura della convenzione stessa, posso accettarlo assicurando il suo presentatore che se ne terrà conto in sede di attuazione in tutti i casi previsti.

Fatte queste precisazioni ritengo di dover invitare il Senato ad approvare entrambe queste convenzioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

O L I V A , relatore. Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 » (1808)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, do la parola all'onorevole relatore.

O L I V A , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, aderendo anche a quanto testè affermato dall'onorevole Sottosegretario circa il contesto organico costituito da questa convenzione e da quella or ora ratificata. Anche per questo provvedimento ho presentato un ordine del giorno, nel senso

desiderato e voluto dalla Commissione, il cui testo è il seguente:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati) con cui si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970;

premesso che l'articolo 2 della Convenzione determina in modo preciso i tre casi in cui ognuno degli Stati contraenti può chiedere ad un altro degli Stati contraenti il rimpatrio di un minore, considerando inoltre la possibilità che ciascuno degli Stati contraenti possa provvedere al rimpatrio di un minore ogniqualvolta ne stimi contraria ai propri interessi (o agli interessi del minore) la presenza nel suo territorio, semprechè la legislazione propria gli consenta di allontanare un minore dal proprio territorio;

considerato che, sia pure al di là delle intenzioni degli Stati contraenti, tale pattuizione potrebbe apparire tale da consentire la legale riconsegna di un minore allo Stato di cui gode la cittadinanza anche nei casi in cui egli se ne sia comunque allontanato per ragioni politiche, o se ne trovasse lontano nel momento di rivolgimenti politici contrari alle convinzioni del minore e tali da sconsigliargli il ritorno in patria;

invita il Governo ad evitare, in sede di applicazione, l'adozione di qualsiasi provvedimento che non abbia per chiara ed esclusiva finalità la protezione della persona e dei beni del minore, esclusa invece ogni e qualsiasi ipotesi di restituzione del minore per motivi politici e ideologici connessi al regime ed all'orientamento del Paese che richiedesse il rimpatrio ».

1.

L'ordine del giorno, seppure formulato in forma di invito, è di contenuto prettamente politico, e perciò comporta chiaramente da parte del Governo l'assunzione di un impegno altrettanto politico, che è quello di evi-

tare in qualunque caso di utilizzare (o prestarsi a che venga utilizzata da altri Stati) a scopo di persecuzione politica la convenzione circa il rimpatrio dei minori, come potrebbe avvenire nel caso di uno Stato che, sotto pretesto di protezione del minore, ne richiedesse la consegna da parte di un altro Stato contraente per limitarne la libertà. È chiaro che, pur essendo la convenzione ben esplicita nel fissare i casi in cui la richiesta di rimpatrio può essere negata o respinta, vi è una ragione superiore, anche al di là del testo della convenzione, per garantire — ove occorra — il diritto di asilo anche (e vorrei dire soprattutto) ai minori, per quel bisogno particolare di protezione che essi hanno anche nei casi in cui vi sia differenza di ideologia o di regime tra gli Stati che entrano in rapporto in merito al suo rimpatrio.

Sotto questo profilo prego perciò il Governo di voler aderire esplicitamente allo spirito di questo ordine del giorno, alla cui accettazione la Commissione ha inteso condizionare la stessa adesione sostanziale all'aspetto giuridico della convenzione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda il merito della convenzione ho già detto prima in riferimento al suo collegamento organico con quella che abbiamo appena esaminato e mi rimetto alle considerazioni svolte diligentemente dal relatore nella relazione scritta.

Per quanto concerne il problema sollevato con la presentazione dell'ordine del giorno, che ho letto attentamente, devo anzitutto ringraziare il senatore Oliva in quanto si è fatto portavoce di una preoccupazione largamente diffusa nella Commissione allorquando essa ha esaminato questo provvedimento. Devo aggiungere che nella convenzione stessa, non casualmente, il Governo si è tutelato con degli strumenti che consentono di intervenire per evitare che il ricorso a questa procedura possa in qualche misura nascondere casi, intenti od obiettivi di persecuzione po-

litica o che siano in qualche misura lesivi dei diritti fondamentali della persona ai quali si ispirano tutte le nostre convenzioni internazionali. Pertanto non siamo di fronte solo ad un ordine del giorno che si presenta normalmente, ma ad un ordine del giorno autorevole che riflette, oltre all'opinione del relatore che l'ha diligentemente esteso, un'opinione diffusa nella Commissione che ha esaminato il provvedimento; quindi non posso non dire che il Governo accoglie sostanzialmente e formalmente questo invito data la serietà delle argomentazioni che in esso sono contenute, facendone corretto uso in rapporto ai casi che si presenteranno in fase di applicazione della convenzione.

Anche per questo motivo ringrazio il relatore per questo ulteriore contributo interpretativo della convenzione, della quale chiedo l'approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Oliva, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

OLIVA. Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e quindi non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 della Convenzione medesima.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POERIO, Segretario:

FERMARIELLO, VALENZA, PAPA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso che l'Ufficio istruzione del tribunale di Napoli, diretto dal dottor Cedrangolo, esercita in modo sconcertante il suo potere giudiziario nei processi in cui siano implicati mazzieri fascisti — come dimostra, da ultimo, l'inaudito proscioglimento di Massimo Abbatangelo, noto esponente del MSI, più volte giudicato e condannato per brutali atti di violenza e stranamente sempre in libertà — si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga, interpretando il profondo sdegno dell'opinione pubblica napoletana, di intervenire efficacemente presso il Consiglio superiore della Magistratura affinché sia disposta una seria inchiesta sul predetto Ufficio istruzione, che valga finalmente ad eliminare le cause della denunciata, non più tollerabile situazione ed a restaurare a Napoli le ragioni della legge.

(3-1683)

LUGNANO, BOLDRINI, TEDESCO TATÒ Giglia, PETRELLA, SABADINI, PETRONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per conoscere:

in base a quali considerazioni politiche ed amministrative sia stato e possa considerarsi segreto di Stato o amministrativo l'inqualificabile rapporto dell'ambasciatore della Repubblica italiana a Lisbona, onorevole Messeri, rapporto con il quale si davano valutazioni, giudizi e resoconti assolutamente infondati e gratuiti sulla situazione porto-

ghese e che, pubblicato da « Il Mondo », ha portato alla condanna del giornalista Renato Ghiotto;

quali provvedimenti il Governo intenda promuovere nei confronti dell'ambasciatore Messeri, il cui comportamento non si può certo qualificare compatibile con gli interessi del Paese.

(3 - 1684)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In considerazione del fatto che la SIP risulta favorita, in materia di collocamento, da un decreto ministeriale che le permette la assunzione nominativa del personale, si chiede di sapere quali misure urgenti si intendano adottare per impedire inammissibili privilegi che favoriscono, ancora oggi, discriminazioni e clientelismo nelle assunzioni e se, più in generale — dopo tanti impegni solennemente assunti — si pensi di giungere ad una riforma del collocamento che consenta di organizzare il mercato del lavoro in rapporto alle esigenze di sviluppo economico del Paese.

(4 - 4399)

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se risulti a verità che, in provincia di Napoli, nella zona nolana, industriali conservieri e mediatori avrebbero costretto i produttori agricoli a cedere il prodotto a prezzo vile;

quali conclusioni abbia avuto la laboriosa inchiesta promossa al riguardo dal prefetto di Napoli.

(4 - 4400)

ROSSI Dante. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Giungono da Macomer (Nuoro) notizie allarmanti sullo stato di inquinamento delle acque del Rio Sadde,

inquinamento che avrebbe distrutto tutto il patrimonio ittico e reso le acque inutilizzabili, sia per l'irrigazione che per l'abbigliamento del bestiame, con conseguenze drammatiche su fondamentali settori dell'agricoltura e della pastorizia.

Tale stato di cose sarebbe stato insistentemente denunciato anche dal Corpo delle guardie forestali di Macomer, senza peraltro ottenere attenzione nè da parte della Magistratura, nè da parte degli uffici sanitari.

L'interrogante chiede, pertanto, ai Ministri competenti notizie documentate sui fatti denunciati e, più specificatamente, sul grado di inquinamento e sulle cause che l'hanno determinato, nonchè sulle ragioni che avrebbero indotto al pieno disinteresse autorità che, per dovere d'ufficio, sarebbero dovute intervenire con la massima severità e decisione.

(4 - 4401)

ROSSI Dante. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Nel quadro complessivo delle innovazioni, delle modifiche e dei miglioramenti della viabilità in Sardegna, l'interrogante chiede di conoscere quando potranno essere appaltati e messi in opera i lavori per la costruzione del viadotto sul Rio Sadde, sulla strada a scorrimento veloce Nuoro-Macomer.

È noto, infatti, che senza tale opera la strada perde larghissima parte della sua funzionalità e quasi tutti gli scopi per i quali è stata progettata e costruita.

(4 - 4402)

ROSSI Dante. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Il Ministro conoscerà certamente la drammatica situazione in cui versano i lavoratori edili del Mezzogiorno in genere e della Sicilia in particolare.

All'enorme fascia di disoccupazione permanente, si aggiungono ora centinaia di lavoratori colpiti da licenziamenti o minacciati di sospensione. Tale è il caso dei 100 dipendenti della ditta « Russotti », incaricata della costruzione di alcuni tronchi della strada a scorrimento veloce Punta Raisi-Mazara del Vallo, i quali hanno ricevuto

preavviso di licenziamento per ultimazione lavori.

Poichè detta decisione aggraverebbe le già difficili condizioni dei lavoratori di Alcamo, l'interrogante domanda se il Ministro non ritenga doveroso ed urgente sollecitare la gara di appalto del 16° lotto-bis (svincolo di Alcamo), i cui progetti risulterebbero regolarmente approvati dalle autorità competenti.

(4 - 4403)

GALANTE GARRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali provvedimenti si intendano adottare al fine di porre riparo alla gravissima situazione, in via di progressivo deterioramento, delle industrie del casalese ed all'insostenibile situazione delle classi lavoratrici.

Oltre 2000 lavoratori, su circa 6000, risultano, infatti, a tutt'oggi, posti in cassa integrazione nelle varie industrie (« Franger Frigor », « Mondial Frigor », « Carma », « Iar », « Vendo Italy », « Come », « Eternit », IBL, « Bonzano », « Legnindustria », RDB, « Giocelli », « Tubi gomma », « Cofi », « Sanber »), 40 licenziamenti sono già stati effettuati, altri 220 sono stati richiesti e 300 posti di lavoro sono stati perduti per dimissioni volontarie o per pensionamenti che non hanno avuto sostituzione.

Particolarmente grave e preoccupante appare la situazione alla « Sanber », con la richiesta di 55 licenziamenti (alla quale i lavoratori hanno risposto con l'assemblea permanente), per la chiara ed evidente pretestuosità dei motivi addotti per giustificare i provvedimenti adottati ed in via di adozione.

Si chiede, pertanto, un immediato ed energico intervento del Ministro a difesa dell'occupazione ed a sostegno della lotta che i lavoratori casalesi, sorretti dal movimento sindacale e dalle forze politiche e sociali della zona, da tempo conducono contro i tentativi di smantellamento delle industrie.

(4 - 4404)

POERIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere l'intervento immediato del Ministro presso l'Amministrazione della RAI-TV perchè provveda a mettere i teleabbonati di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro, in condizioni di ricevere con continuità e chiarezza i programmi televisivi trasmessi dai due canali dell'Ente nazionale.

Isola Capo Rizzuto, posta su una penisola a spartiacque tra il Golfo di Squillace ed il Golfo di Taranto, sul Mar Jonio in Calabria, è centro di grande sviluppo turistico che accoglie nel periodo estivo, e non solo in questo, decine di migliaia di turisti ed è servita, altresì, da un aeroporto in piena attività. È anche un grosso centro agricolo di oltre 10.000 abitanti, posto al centro del comprensorio servito dal « piano irriguo Neto-Tacina-Passante ».

Quella popolazione laboriosa ha diritto a godere di un servizio popolare per sé e per i turisti che accoglie nelle bellissime spiagge di Isola e nei moderni complessi di Le Castella, Praialonga e « Valtur ».

(4 - 4405)

RICCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre accurati accertamenti in ordine all'organizzazione, al funzionamento ed ai controlli del reparto neurologico dell'Ospedale provinciale di Benevento.

Nei giorni scorsi, una cittadina ricoverata in tale reparto, con diagnosi di mania suicida, ha potuto togliersi la vita, utilizzando una calza o una fascia di garza, in assenza di qualsiasi sorveglianza.

L'interrogante resta in attesa di conoscere anche quali provvedimenti saranno adottati a carico dei responsabili.

(4 - 4406)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 giugno 1975

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la se-

duta di domani, venerdì 20 giugno, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PISANO, FRANCO, NENCIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che il 28 maggio 1974 un criminale attentato seminò strage a Brescia durante un comizio dei sindacati in Piazza della Loggia;

che, subito dopo la strage, i notiziari radiotelevisivi qualificarono l'attentato come « fascista », attribuendone la responsabilità ad « estremisti di destra » ed indicando il MSI-Destra nazionale quale mandante e complice dell'attentato stesso;

che sul tema della « strage fascista » la RAI-TV ha impostato, da allora, una martellante campagna di odio contro la Destra nazionale che non accenna a finire;

che, a due mesi dal tragico episodio, nulla è ancora emerso circa i mandanti e gli esecutori del massacro,

si chiede di sapere:

1) in base a quali elementi la RAI-TV ha potuto ufficialmente avallare la tesi della « strage fascista » e, per di più, della complicità del MSI-Destra nazionale nella strage stessa;

2) quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti dei dirigenti della RAI-TV, dei direttori e dei redattori dei notiziari radiotelevisivi, i quali, in aperta violazione dei più elementari obblighi professionali, hanno divulgato il falso eccitando gli animi contro la Destra nazionale, deliberatamente indicata come « forza eversiva » responsabile del massacro.

(3 - 1263)

FRANCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che la Radiotelevisione di Stato, nel corso della rubrica televisiva « G-7 », mandata in onda il 29 novembre 1974, alle ore 20,40, sul primo programma, ha ancora una volta offeso i sentimenti e la dignità del popolo di Reggio Calabria, che coralmemente, e al di là di ogni visione di parte e di schieramento politico, partecipò alla civile ed eroica protesta che l'opinione pubblica conobbe, dentro e fuori i confini nazionali, come « rivolta di Reggio », e ciò perchè, con condannabili metodi menzogneri, l'Ente televisivo di Stato ha inteso accreditare una fantasiosa tesi, già sostenuta dal quotidiano comunista « L'Unità », secondo la quale il 4 maggio del 1970 dalla nave « Heros », proveniente dalla Spagna e diretta in Romania, furono sbarcati a Reggio, alla vigilia dei moti popolari, 2.000 fucili mitragliatori di tipo « Mauser »;

rilevata la nuova, gravissima ingiuria inferta dalla televisione di Stato a quella che resta la più esaltante pagina della storia trimillenaria di Reggio, ingiuria volutamente determinata per biasimevoli interessi di natura politica, poichè lo stesso armatore, proprietario della nave « Heros », ha negato lo sbarco a Reggio dei 2.000 fucili e, del resto, nel corso della storica protesta popolare, non un solo colpo di fucile « Mauser » è stato sparato dai ragazzi e dai lavoratori di Reggio, che protestavano scagliando pietre « contro l'iniquo trattamento riservato alla città da parte delle autorità politiche » (così può leggersi in una sentenza della Magistratura),

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro ritenga giustificabile « lo spreco dei milioni del contribuente (che quanto prima si vedrà costretto a pagare un esoso aumento del canone televisivo) spesi dalla TV per mandare in giro in Europa troupes a porre agli stranieri false domande che offendono in modo gratuito il popolo reggino », secondo l'interrogativo posto dal grande quotidiano della Calabria « Gazzetta del Sud », che ha giustamente interpretato lo sdegno dell'intera cittadinanza

di Reggio per il riprovevole servizio del giornale di attualità della televisione di Stato;

2) quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di giornalisti di certo non sprovveduti, ma manifestamente portati a manipolare la verità al solo fine di offendere coscientemente il decoro di tutto un popolo fiero e civile;

3) se il Ministro non ritenga di dover disporre con immediatezza, a riconosciuto titolo di riparazione, una nuova trasmissione televisiva che finalmente renda giustizia alla città di Reggio, sulla cui civile e storica protesta così, testualmente, sta scritto in una sentenza della Corte d'appello, confermata anche dalla Suprema Corte di cassazione: « Se si considerano quali implicazioni morali, civili, economiche, giuridiche e sociali e quante esigenze politiche generali erano contenute in quella istanza, che appariva ai loro sentimenti fondata su valide ragioni e pregiudicata da sospettati metodi non ortodossi, emerge il carattere altruistico di un fine che pure attraverso il deplorabile mezzo della violenza tendeva all'affermazione di un principio etico e di valori sociali di superiore portata ed alla tutela di beni ed interessi dell'intera comunità ».

(3 - 1370)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la stampa ha riportato con ampi servizi a grossi titoli la squallida vicenda di ragazze dai 12 ai 15 anni avviate a pratiche erotiche, con accuse che riguardano cittadini di ogni categoria di Casalvelino (Salerno);

che sui fatti esposti all'autorità giudiziaria è in corso l'istruttoria formale diretta ad appurarne la fondatezza e le relative responsabilità;

che la stampa, in questi ultimi giorni, ha dato notizia di viaggi a Roma delle ragazze interessate alle tristi loro disavventure, allo scopo di essere intervistate dalla Radiotelevisione, che si appresterebbe a trasmettere un servizio,

si chiede di conoscere se è vera l'iniziativa dell'intervista radiotelevisiva e, in caso affermativo, se il Ministro non ritenga di far sospendere il servizio e la sua trasmissione, che aggraverebbero il già diffuso senso di smarrimento nell'opinione pubblica per il verificarsi di fatti aberranti che sono oggetto di istruttoria giudiziaria e che, fino alle risultanze, destano solo morbosità e non contribuiscono a dissipare lo sgomento generato dalla loro diffusione.

(3 - 1378)

CAVALLI, SEMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che il modo ed i contenuti con cui gli enti preposti alle informazioni marittime — « IAR/Radio Roma » e « Radio stampa » — trasmettono le notizie e le informazioni suscitano nei connazionali in navigazione profonda insoddisfazione in conseguenza del fatto che le tre edizioni quotidiane indirizzate specificamente ai marittimi — delle ore 6, 13 e 22 — vengono regolarmente coperte da stazioni statunitensi, argentine e brasiliane;

che le varie trasmissioni per gli italiani all'estero su onde corte, o per difetto di potenza dell'emittente o perchè coperte da emittenti più potenti, sono notevolmente disturbate e, quindi, ascoltate con difficoltà;

che le informazioni e le notizie — salvo eccezioni — sono generalmente parziali, tendenziose, incomplete e non sempre affrontano temi e problemi dell'attualità politica, sociale, economica e culturale italiana,

si chiede di sapere se non ritengano opportuno un diretto intervento volto:

1) ad impegnare la « IAR/Radio Roma » e « Radio stampa » perchè, con la necessaria sollecitudine, provvedano a potenziare le loro emittenti per i programmi destinati ai connazionali in navigazione;

2) a potenziare le stazioni ad onde corte già esistenti in modo che i programmi radiofonici quotidiani trasmessi per gli italiani all'estero possano essere soddisfacentemente ricevuti nelle varie regioni e nelle ore più idonee;

3) a migliorare radicalmente — anche nel quadro della riforma radiotelevisiva — gli stessi contenuti delle trasmissioni, rendendoli più aderenti allo spirito della Costituzione repubblicana ed antifascista.

(3 - 1515)

BONAZZI, BRANCA, GALANTE GARRONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che, dopo i numerosi sequestri di film avvenuti nel mese di aprile 1974, altri sequestri sono stati recentemente decisi;

che, infatti, interventi in tal senso si sono avuti per i film « Emmanuelle » e « Mio Dio, come sono caduta in basso! »;

che in tale opera da tempo va distinguendosi il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, il quale ha ordinato, in un breve periodo di tempo, il sequestro di ben 15 opere cinematografiche;

che una larga protesta contro detta nuova offensiva oscurantista è stata e viene ogni giorno sempre più espressa dai produttori, dagli attori, dagli esponenti delle associazioni degli autori cinematografici, dai sindacati, dalle diverse forze politiche democratiche del Paese, nonché da gran parte della stampa,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di provvedere alla presentazione al Parlamento del disegno di legge già predisposto dall'ex ministro Ripamonti, allo scopo di consentirne l'immediato confronto con le proposte di legge già presentate da varie parti politiche per l'abolizione della censura, la libertà di espressione e la tutela delle opere dell'ingegno.

(3 - 1383)

VALITUTTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, largamente diffusa, di una prossima messa in liquidazione del Centro sperimentale di cinematografia da parte del Ministero e di un prossimo passaggio dell'ente stesso al Ministero delle partecipazioni statali assieme all'Ente gestione cine-

ma, e tutto ciò ai fini di una lottizzazione del sottogoverno.

Nel caso che le notizie di messa in liquidazione del CSC non trovino conferma, l'interrogante chiede di conoscere quando ed in che modo si intende ristabilire la normale vita dell'ente, dopo le anomalie prodotte dalla passata gestione, e se risponde a verità il proposito di non indire il bando di concorso, obbedendo alle pressioni di determinate forze politiche, e di accettare, contro ogni norma esistente, che gli ex allievi dell'anno scolastico testè concluso entrino a far parte dell'ente come componente fondamentale e permanente della vita del Centro sperimentale di cinematografia.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se sia già stato deciso il rinnovo del mandato all'attuale commissario del Centro sperimentale di cinematografia e se se ne debba dedurre di aggiornare *sine die* i problemi del Centro sperimentale, mentre è urgente provvedere alle sorti di un ente che ha goduto per anni di un alto prestigio internazionale.

(3 - 1392)

PREMOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritiene opportuno sospendere, a decorrere dal 1975, l'ingiustificata erogazione di 400 milioni di lire annui all'« Unitalia Film ».

Tale ente, costituito dai produttori cinematografici per la diffusione del film italiano all'estero, da molti anni non assolve in alcun modo ai suoi compiti, tanto da essere criticato anche da chi l'ha costituito, impiegando, così, l'ingente contributo statale soltanto per il mantenimento di 14 dipendenti e 3 dirigenti.

Nonostante le continue critiche sollevate anche dalla stampa, sembra che i sindacati appoggino la concessione del suddetto contributo statale, e non solo per i motivi sociali derivanti dall'occupazione dei dipendenti, i quali, comunque, potrebbero benissimo essere sistemati presso l'Ente cinema.

(3 - 1446)

POERIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'intera popolazione di Bocchigliero, importante centro turistico della Sila di Potenza, ormai stanca di sole promesse non avvalorate da alcun fatto concreto, minaccia scioperi e dimostrazioni per la mancata sistemazione del tratto della strada statale n. 282 che, attraversando l'abitato, collega il litorale jonico con la Sila dei grandi laghi.

Dagli eventi alluvionali del dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973 è stato provocato nei pressi di Bocchigliero uno smottamento di un movimento franoso già da tempo avviato, smottamento che ha distrutto il tracciato del tratto della strada statale n. 282 in prossimità del centro abitato.

Da quell'epoca, a causa dell'instabilità del setto stradale, il traffico è stato dirottato su una deviazione appositamente aperta dall'ANAS. Detta variante non può considerarsi nemmeno una pista, giacchè è essa stessa pericolosa ed instabile e, quindi, non idonea al transito di automezzi di portata superiore ai 25 quintali a pieno carico. Tale situazione si protrae ormai da qualche anno ed è divenuta insostenibile sia per la popolazione residente a Bocchigliero, sia per i centri abitati vicini, che si servono di quell'unica strada per i loro traffici commerciali ed i collegamenti viari con i centri del litorale jonico e la strada ferrata che da Reggio porta a Sibari-Metaponto-Taranto.

L'interrogante chiede, pertanto, risposta urgente, atta a placare la collera legittima della popolazione di Bocchigliero.

(3 - 1406)

POERIO, ARGIROFFI, PELUSO, SCARPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

come intenda intervenire per risolvere la situazione di grave disagio in cui si trovano gli inquilini e gli assegnatari delle case GESCAL, IACP ed ISES della Calabria;

quali provvedimenti intenda adottare per far sì che vengano rimosse le cause che

ritardano la costruzione di nuove case popolari, facendo spendere agli istituti interessati gli stanziamenti dei precedenti esercizi e quelli dell'esercizio in corso, che assommano a diversi miliardi di lire, in una regione, quale la Calabria, ove il problema della casa si pone in termini drammatici a causa del basso reddito, dei danni prodotti dalle alluvioni, degli sconvolgimenti operati dai terremoti e delle altre carenze che sono alla base della povertà di quella regione.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti urgenti che si intendono adottare:

per le opere di risanamento e di manutenzione degli edifici amministrati dagli enti suddetti;

per la definizione delle quote condominiali di cui alla legge n. 352 del 1968;

per l'adeguata riduzione dei canoni di affitto degli alloggi assegnati dagli IACP in Calabria, che sono stati fissati ad un livello insopportabile per il bilancio familiare dei lavoratori, degli impiegati e dei pensionati.

(3 - 1407)

ENDRICH. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Premesso:

che con una precedente interrogazione (n. 3 - 1130, annunciata nella seduta del 15 maggio 1974) l'interrogante ha richiamato l'attenzione del Governo sulle condizioni disastrose in cui si trova il porto di Cagliari, nel quale i moli sono incompleti, le banchine sono in gran parte impraticabili, le attrezzature sono cadenti o non funzionano;

che la predetta interrogazione non ha avuto risposta e che, nel frattempo, nulla è stato fatto o iniziato per migliorare la situazione di quel porto, che ha un movimento annuo di oltre 400.000 passeggeri e di circa 3 milioni di tonnellate di merci;

che l'approssimarsi dell'inverno fa temere che le violente mareggiate cagione-

ranno nuovi danni alle strutture, già gravemente danneggiate, portando i servizi portuali alla completa paralisi,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se i Ministri interrogati siano a conoscenza del tristissimo stato di abbandono in cui è lasciato il porto predetto, la cui agibilità è uno dei cardini dell'economia sarda;

b) quando si provvederà a completare i moli, a riattare le banchine, a rendere i fondali atti a consentire l'approdo di navi di notevole tonnellaggio, a rinnovare le attrezzature ed a dotare il porto di una stazione marittima adeguata ed efficiente;

c) se i Dicasteri competenti si siano resi conto dell'assoluta indispensabilità e del carattere di estrema urgenza delle opere in questione.

(3 - 1339)

ENDRICH. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quando e con quali mezzi finanziari si provvederà ad eseguire le opere urgenti atte a mettere in condizioni d'agibilità il porto di Cagliari, la cui penosa situazione è stata dall'interrogante dettagliatamente segnalata con precedenti interrogazioni rimaste senza risposta.

(3 - 1607)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI, BRANCA, GALANTE GARRONE, OSSICINI, ROSSI Dante, SAMONÀ. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Di fronte al gravissimo episodio del furto di tre quadri — fra i più illustri del patrimonio artistico nazionale — dal Palazzo Ducale di Urbino;

angosciati per la perdurante condizione di pericolo in cui si trova il nostro patrimonio culturale;

constatando che il Governo, nonostante i reiterati appelli e gli specifici voti del Parlamento sulla questione dei furti, non ha previsto nessuna valida misura;

sottolineando che le proposte di riordinamento dei servizi di sicurezza suggerite da esperti e dal Parlamento non sono state prese in considerazione;

apprezzando le intenzioni espresse dal titolare del nuovo Ministero,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda prendere alcuni provvedimenti di urgenza e fornire la più ampia messe di notizie sulla vicenda del furto e sulle cause immediate dello stesso.

(2 - 0385)

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari